



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento ex D.M. 270/2004*) in  
**Economia e Finanza**

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

# La persona giuridica rappresentante comune degli obbligazionisti

## Profili generali e disciplina applicabile

Relatore

**Ch.ma Prof.ssa Giuliana Martina**

Correlatore

**Ch. Prof. Alberto Urbani**

Laureando

**Giovanni Martuzzo**

**Matricola 832562**

Anno Accademico

**2016/2017**



*Alla mia famiglia e a Chiara, con sincera gratitudine, per  
avermi sempre sostenuto e incoraggiato e, soprattutto,  
per non aver mai smesso di credere in me*



## INDICE

	<i>pag.</i>
INTRODUZIONE	1
 CAPITOLO PRIMO PROFILI GENERALI DELLA PERSONA GIURIDICA RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI	
1. Premessa	3
2. La <i>ratio</i> dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6	4
3. L'ambito soggettivo di applicazione dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6	6
4. La portata precettiva dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6	10
5. <i>Segue</i> : sulla funzione "derogatoria" dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6	11
6. <i>Segue</i> : sulla funzione "limitativa" dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6	14
7. Precisazioni sul prosieguo dell'indagine	16

CAPITOLO SECONDO

L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA  
FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI  
OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI NOMINA DI UNA  
PERSONA GIURIDICA

- |  |    |
|--|----|
| 1. Premessa. Il superamento della soggettività giuridica in<br>funzione di imputazione   | 19 |
| 2. I profili di disciplina della funzione di rappresentante<br>comune degli obbligazionisti che necessitano di un<br>referente soggettivo persona fisica | 24 |
| 3. Il referente soggettivo destinatario concorrente o<br>esclusivo   | 26 |
| 4. L'attribuzione dell'incarico ad un soggetto<br>appositamente designato  | 29 |
| 5. <i>Segue:</i> l'attribuzione dell'incarico ad un<br>amministratore  | 30 |
| 6. <i>Segue:</i> l'attribuzione dell'incarico ad un terzo  | 33 |

CAPITOLO TERZO

LA RESPONSABILITÀ PER LA VIOLAZIONE  
DELLA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI  
RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI  
OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI NOMINA DI UNA  
PERSONA GIURIDICA

- |             |    |
|-------------|----|
| 1. Premessa | 39 |
|-------------|----|

SEZIONE PRIMA

*La responsabilità civile*

	<i>pag.</i>
2. I limiti di efficacia della responsabilità civile	42
3. La soluzione esplicita	46
4. Il fondamento alla base della responsabilità diretta di chi esegue l'incarico	46
5. <i>Segue</i> : il riferimento normativo alla base della responsabilità diretta di chi esegue l'incarico	48
6. I soggetti responsabili in solido con la persona giuridica	51
 SEZIONE SECONDA	
<i>La responsabilità penale</i>	
7. L'imputazione della responsabilità penale	55
8. <i>Segue</i> : la responsabilità per i reati contemplati dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231	56
9. <i>Segue</i> : la responsabilità per i reati non contemplati dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231	58
 INDICE DELLE FONTI NORMATIVE	 63
INDICE DELLE OPERE CITATE	65
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA	71





## INTRODUZIONE

L'espressione «persona giuridica rappresentante comune»<sup>1</sup> viene generalmente utilizzata in senso atecnico come sinonimo di esercizio “metaindividuale” della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti.

Data l'ampiezza del fenomeno sottostante non è possibile e probabilmente nemmeno opportuno in questa sede compiere un'indagine caso per caso di tutte le sue diverse e molteplici configurazioni. Più utile si ritiene invece un'analisi di tipo trasversale, che cerchi di enucleare (e risolvere) uno o più profili problematici comuni alle varie situazioni in cui detto fenomeno può prospettarsi.

Nel primo capitolo (v. *infra*, cap. I) verrà esaminata la disposizione, collocata nell'ambito dell'art. 2417, co. 1, c.c., che prevede la possibilità di attribuire la funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti alle persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché alle società

---

<sup>1</sup> AUTUORI, *Artt. 2415-2420*, in *Obbligazioni, Bilancio. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, p. 244; PICARDI, *Artt. 2415-2420-bis*, in *Commentario del codice civile, Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, Milano 2015, p. 884; CONSIGLIA DI MARTINO, *Art. 2417*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, p. 2094.

fiduciarie. In particolare, verranno chiarite la *ratio* (v. *infra*, cap. I, par. 2), l'ambito soggettivo di applicazione (v. *infra*, cap. I, par. 3) e la portata precettiva (v. *infra*, cap. I, par. 4) di tale disposizione.

Nel secondo capitolo (v. *infra*, cap. II) si cercherà di mettere in luce in che modo la disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti, che è approntata sul presupposto di essere applicata nei confronti di una persona fisica, possa essere adattata al caso in cui la nomina ricada su di una persona giuridica. In primo luogo, verranno individuate le regole che non si prestano ad essere applicate, quanto meno correttamente, nei confronti di una persona giuridica e che necessitano, quindi, quale punto terminale, di una persona fisica. In secondo luogo, verrà individuata la persona fisica cui riferire queste ultime regole.

Nel terzo capitolo (v. *infra*, cap. III) si cercherà di mettere in luce in che modo le sanzioni civili e penali, poste a presidio della disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti, possano essere inflitte e come la loro irrogazione possa risultare efficace nel caso in cui un soggetto diverso dalla persona fisica rivesta la qualifica di rappresentante comune.

CAPITOLO PRIMO  
PROFILI GENERALI DELLA PERSONA GIURIDICA  
RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI  
OBBLIGAZIONISTI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La *ratio* dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. – 3. L'ambito soggettivo di applicazione dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. – 4. La portata precettiva dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. – 5. *Segue*: sulla funzione “derogatoria” dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. – 6. *Segue*: sulla funzione “limitativa” dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – 7. Precisazioni sul prosieguo dell'indagine.

1. *Premessa*. – Il recente intervento di riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha integrato l'art. 2417, co. 1, c.c., stabilendo che possono essere nominate rappresentante comune degli obbligazionisti anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

Tale disposizione, peraltro, non è assolutamente nuova nell'ordinamento italiano. Infatti, essa ricalca perfettamente quella a suo tempo posta dall'art. 147, co. 2, t.u.f. con riferimento al rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ora abrogata dall'art. 3, d.lgs. n. 37/2004.

Tuttavia, la sua introduzione nell'ambito dell'art. 2417, co. 1, c.c. solleva nuovi ed importanti interrogativi; e di essi si darà conto nelle pagine che seguono.

*2. La ratio dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.* – Ci si potrebbe chiedere quale sia la *ratio* dell'integrazione operata in occasione del recente intervento riformatore del 2003.

In questa prospettiva, risulta opportuno distinguere, da un lato, il riferimento alle persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento e, dall'altro lato, il riferimento alle società fiduciarie.

Per quanto riguarda il riferimento alle persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, esso costituisce una novità rispetto al regime precedente. Infatti, prima della riforma del 2003 la possibilità di attribuire la funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti alle persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento non era espressamente prevista da alcuna disposizione di legge.

Tuttavia, già nel dibattito antecedente la riforma del 2003, era emersa la necessità di prevedere, sulla falsariga delle principali esperienze straniere, la possibilità di attribuire la funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti ad un intermediario finanziario «il quale non abbia tuttavia (come purtroppo spesso

avviene invece nell'esperienza finanziaria internazionale) rapporti in potenziale conflitto con l'emittente»<sup>1</sup>.

Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che, con il riferimento alle persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, il legislatore abbia inteso assicurare che l'incarico di rappresentante comune possa essere svolto da quei soggetti professionalmente dotati delle competenze necessarie a valutare i principali aspetti economici, giuridici e finanziari del rapporto contrattuale intercorrente fra gli obbligazionisti e la società emittente e ad esercitare un costante ed efficace monitoraggio dei dati relativi a quest'ultima che risultino significativi per la tutela dell'interesse comune degli obbligazionisti<sup>2</sup>.

Invece, per quanto riguarda il riferimento alle società fiduciarie, esso costituisce una conferma rispetto al regime precedente. Infatti, la possibilità di attribuire la funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti alle società fiduciarie era espressamente prevista dall'art. 104 disp.att.

Tuttavia tale disposizione, se da un lato rimediava al difetto di coordinamento sussistente tra l'art. 2417 c.c. e l'art. 1, co. 1, l. 23 novembre 1939, n. 1966<sup>3</sup>, dall'altro generava un acceso dibattito,

---

<sup>1</sup> LAMANDINI, *Società di capitali e struttura finanziaria: spunti per la riforma*, in *Verso un nuovo diritto societario: contributi per un dibattito*, a cura di Benazzo, Ghezzi, Patriarca, Bologna, 2002, pp. 282 ss.

<sup>2</sup> Cfr. AUTUORI, *Artt. 2415-2420*, in *Obbligazioni, Bilancio. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, p. 244; PICARDI, *Artt. 2415-2420-bis*, in *Commentario del codice civile, Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, Milano 2015, p. 885; CONSIGLIA DI MARTINO, *Art. 2417*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, p. 2094.

<sup>3</sup> V. LANZA, *Società fiduciaria rappresentante comune di obbligazionisti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1972, I, p. 424.

poiché era contenuta in una norma che regolava la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti da parte del presidente del tribunale. In particolare, si contendevano il campo le opinioni di chi sosteneva che la possibilità di nominare una società fiduciaria andasse riconosciuta solamente al presidente del tribunale<sup>4</sup>, e di chi invece sosteneva che tale possibilità andasse riconosciuta anche all'assemblea degli obbligazionisti<sup>5</sup>.

Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che, con il riferimento alle società fiduciarie, il legislatore abbia inteso risolvere l'acceso dibattito sorto nel vigore della precedente legislazione, poiché riprende e colloca in *sedes materiae* la disposizione che consente di attribuire l'incarico di rappresentante comune a tali società<sup>6</sup>.

3. *L'ambito soggettivo di applicazione dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.* – Ci si potrebbe chiedere

---

<sup>4</sup> V. App. Milano, 20.05.1966, in *Giur. it.*, 1966, I, 2, pp. 457 ss.

<sup>5</sup> V. PESCATORE S., *Il rappresentante comune degli obbligazionisti*, in *Riv. dir. comm.*, 1968, I, p. 142, nt. 75; LANZA, *Società fiduciaria rappresentante comune di obbligazionisti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1972, I, pp. 423 ss.; CAMPOBASSO G.F., *Le obbligazioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, V, Torino, 1988, p. 510; COLUSSI, voce *Obbligazioni di società*, in *Enc. giur.*, XXI, Roma, 1990, p. 6; FRÈ, CAVALLO BORGIA, *Società per azioni*, 2, *Delle obbligazioni, Artt. 2410-2420-ter*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 2000, pp. 96 ss.

<sup>6</sup> Cfr. AUTUORI, *Artt. 2415-2420*, in *Obbligazioni, Bilancio. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, p. 244; PICARDI, *Artt. 2415-2420-bis*, in *Commentario del codice civile, Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, Milano 2015, p. 884; CONSIGLIA DI MARTINO, *Art. 2417*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, p. 2094.

quale sia l'ambito soggettivo di applicazione dell'integrazione operata in occasione del recente intervento riformatore del 2003.

In questa prospettiva, giova muovere dall'illustrazione delle fattispecie di soggetti che possono rientrare nelle categorie generali indicate dalla disposizione, ossia tra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento (da un lato) e tra le società fiduciarie (dall'altro lato).

Per quanto riguarda le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, si possono distinguere<sup>7</sup>:

- 1) le persone giuridiche autorizzate a prestare i servizi e le attività di investimento (art. 1, co. 5, t.u.f.) per le quali la riserva di legge è configurata «senza limitazioni». In particolare, si tratta delle imprese di investimento e delle banche;
- 2) le persone giuridiche autorizzate a prestare i servizi e le attività di investimento (art. 1, co. 5, t.u.f.) per le quali la riserva di legge è configurata «con limitazioni». In particolare, si tratta delle società di gestione del risparmio e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 t.u.b.

Detto ciò, ci si potrebbe chiedere se l'ambito soggettivo di applicazione dell'integrazione operata con il d.lgs. n. 6/2003 comprenda anche le società di gestione del risparmio e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 t.u.b. o se esso vada limitato alle banche e alle imprese di investimento.

---

<sup>7</sup> Su tale distinzione in merito alle persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento v. ANNUNZIATA, *La disciplina del mercato mobiliare*<sup>7</sup>, Torino, 2014, pp. 108 ss.

La ragione di tale dubbio risiede nel fatto che la disposizione in esame fa riferimento alle persone giuridiche autorizzate all'esercizio "dei servizi di investimento", con ciò legittimando un'interpretazione restrittiva della norma.

Com'è noto, la funzione di rappresentante comune si compone di molteplici attribuzioni destinate ad esplicarsi sia all'interno dell'organizzazione degli obbligazionisti (quindi nei confronti degli obbligazionisti), sia all'esterno della stessa (quindi nei confronti della società emittente e/o dei terzi)<sup>8</sup>. Tali attribuzioni sono peraltro tutte riducibili, direttamente o indirettamente, alla tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società emittente<sup>9</sup>. Affinché il rappresentante comune possa perseguire tale obiettivo è necessario che disponga delle competenze per valutare i principali aspetti economici, giuridici e finanziari del rapporto contrattuale che lega gli obbligazionisti alla società emittente.

Ora, le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento si caratterizzano per il fatto di essere "professionalmente" dotate delle suddette competenze ed *expertise*, e ciò a prescindere dal fatto che la loro riserva di legge sia configurata "senza o con limitazioni"<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> V. CAMPOBASSO G.F., *Le obbligazioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, V, Torino, 1988, pp. 513 ss.

<sup>9</sup> V. CAMPOBASSO G.F., *Le obbligazioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, V, Torino, 1988, pp. 513 ss. Sull'individuazione dell'interesse comune degli obbligazionisti, v. PELLEGRINO, *L'organizzazione degli obbligazionisti*, Milano, 2008, pp. 20 ss.

<sup>10</sup> Per analoghe considerazioni, seppur con specifico riferimento al rappresentante comune degli azionisti di risparmio, v. AUTUORI, *Art. 147*, in *La disciplina delle società quotate*, *Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, II, a cura di Marchetti, Bianchi, Milano, 1999, p. 1651.



Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che l'ambito soggettivo di applicazione dell'integrazione operata con il d.lgs. n. 6/2003 comprenda, oltre alle imprese di investimento e alle banche, anche le società di gestione del risparmio e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 t.u.b.

Per quanto riguarda le società fiduciarie, si possono distinguere<sup>11</sup>:

- 1) le società fiduciarie autorizzate a prestare il servizio di gestione, su base individuale, di portafogli di investimento per conto terzi (cfr. artt. 1, co. 5, lett. *d*) e co. 5-*quinquies*, t.u.f.) (ossia le società fiduciarie cc.dd. «dinamiche»);
- 2) le società fiduciarie autorizzate a prestare il servizio di amministrazione di beni (immobili, mobili, crediti) per conto di terzi (art. 1, co. 1, l. n. 1966/1939) con o senza intestazione fiduciaria (art. 5, co. 5, d.m. 16 gennaio 1995) (ossia le società fiduciarie cc.dd. «statiche»).

Detto ciò, ci si potrebbe chiedere se l'ambito soggettivo di applicazione dell'integrazione operata con il d.lgs. n. 6/2003 comprenda entrambe le categorie di società fiduciarie appena richiamate o se esso vada limitato ad una soltanto di esse.

Se si volge lo sguardo al tenore letterale della norma in esame, ci si rende immediatamente conto di come il riferimento alle

---

<sup>11</sup> Su tale distinzione in merito alle società fiduciarie v. NISIO, *L'attività di «amministrazione» delle società fiduciarie (evoluzione e prospettive)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, pp. 67 ss. e p. 79; DI MAJO, *La legge sul capital gains e l'attività esclusiva delle società fiduciarie*, in *Società*, 1993, p. 56; ANNUNZIATA, *La nuova disciplina dei servizi di investimento: profili societari*, in *Riv. soc.*, 1996, p. 1151; GIULIANI, *Intestazione fiduciaria e servizi di investimento*, in *Giur. comm.*, 1997, I, pp. 31 ss.

società fiduciarie non sia accompagnato da alcuna precisazione ulteriore.

Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che l'ambito soggettivo di applicazione dell'integrazione operata con il d.lgs. n. 6/2003 comprenda entrambe le categorie di società fiduciarie appena richiamate<sup>12</sup>.

In buona sostanza, quindi, si può ritenere che l'ambito soggettivo di applicazione dell'integrazione operata con il d.lgs. n. 6/2003 comprenda tutte le fattispecie rientranti nella categoria delle persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché tutte le fattispecie rientranti nella categoria delle società fiduciarie; a condizione, però, che le stesse non siano controllate (direttamente o indirettamente) dalla società emittente<sup>13</sup>.

4. *La portata precettiva dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.* – Ci si potrebbe chiedere quale sia la portata precettiva dell'integrazione operata in occasione del recente intervento riformatore del 2003.

Occorre innanzitutto verificare se la disposizione in esame sia da considerarsi necessaria per consentire ad una persona giuridica di assumere la carica di rappresentante comune degli obbligazionisti. In altri termini, bisogna accertare se la disposizione suddetta assolve

---

<sup>12</sup> Perviene ad analoga conclusione PELLEGRINO, *L'organizzazione degli obbligazionisti*, Milano, 2008, p. 168.

<sup>13</sup> Cfr., seppur con specifico riferimento alle società fiduciarie, LANZA, *Società fiduciaria rappresentante comune di obbligazionisti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1972, I, pp. 434 ss.; CAMPOBASSO G.F., *Le obbligazioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, V, Torino, 1988, p. 511.

o meno ad una funzione “derogatoria”, *una tantum*, rispetto ad un divieto valevole in via generale.

5. Segue: *sulla funzione “derogatoria” dell’integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.* – In questa prospettiva, occorre accertare se sussista un divieto per le persone giuridiche di assumere la carica di rappresentante comune.

Non sembra che un simile divieto possa rinvenirsi muovendo dalla norma che attribuisce all’assemblea degli obbligazionisti il potere di scegliere il rappresentante comune (art. 2415, co. 1, n. 1, c.c.)<sup>14</sup>. Infatti, è indubbio che, in caso di nomina di una persona giuridica, la scelta del soggetto cui attribuire in concreto l’esercizio dell’incarico si sposta, di fatto, sui centri decisionali dell’ente divisato; ma è altrettanto indubbio che, in caso di nomina di una persona giuridica, è su di essa, e non sul soggetto che esegue i compiti inerenti la carica, che si appunta la corrispondente qualifica. Senza contare poi il fatto che è sempre all’assemblea degli obbligazionisti che deve riconoscersi la titolarità del potere di impulso e di determinazione delle vicende del rapporto di rappresentanza, che si sostanziano non solo nella nomina ma anche nella revoca del rappresentante comune nonché nell’esercizio di un’eventuale azione di responsabilità nei suoi confronti. Essa (l’assemblea), infatti, mantiene il controllo sull’operato dell’ente e,

---

<sup>14</sup> Sulle competenze dell’assemblea degli obbligazionisti v. PISANI, *Art. 2415*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, pp. 2070 ss.

qualora non lo approvi, può sempre reagire attraverso la sua revoca o, addirittura, promuovere l'azione di responsabilità<sup>15</sup>.

Parimenti, non sembra che un simile divieto possa rinvenirsi muovendo dalle norme che dispongono gli obblighi di prestazione a carico del rappresentante comune (cfr. artt. 2415, co. 2, 2418, co. 1 e 2421, co. 2, c.c.)<sup>16</sup>. Infatti, è agevole constatare che tali regole possono considerarsi “neutre” rispetto al loro referente soggettivo, essendo del tutto indifferenti rispetto alla natura del soggetto al quale sono indirizzate, atteso che è sufficiente che qualcuno adempia l'obbligo che racchiudono per esaurirne la portata precettiva. In altri termini, è evidente che tutte queste regole non presentano difficoltà ad essere applicate nei confronti di chiunque rivesta la qualifica di rappresentante comune, quindi anche di un soggetto diverso da una persona fisica<sup>17</sup>.

Invece, un simile divieto potrebbe rinvenirsi muovendo dalla norma che prescrive l'obbligo di dare pubblicità al soggetto investito della carica di rappresentante comune (art. 2417, co. 3, c.c.). Infatti, è agevole constatare che tale regola non può considerarsi “neutra” rispetto al suo referente soggettivo, atteso che è stata concepita sul presupposto che una persona fisica ne costituisca il referente soggettivo e solo quando è applicata nei confronti di una persona fisica riesce ad attuare pienamente la sottostante portata precettiva.

---

<sup>15</sup> Per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CANDIAN, *Una persona giuridica in funzione di amministratore di associazione non riconosciuta*, in *Temi rom.*, 1959, p. 327; CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 25.

<sup>16</sup> Sugli obblighi di prestazione a carico del rappresentante comune v. CAMPOBASSO G.F., *Le obbligazioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, V, Torino, 1988, pp. 513 ss.

<sup>17</sup> Per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 31.

In altri termini, è evidente che questa regola può risultare problematica allorché applicata ad un soggetto diverso dalla persona fisica, poiché un'applicazione formalmente corretta della stessa non assicura un'attuazione piena della sottostante portata precettiva<sup>18</sup>.

Parimenti, un simile divieto potrebbe rinvenirsi muovendo dalle norme che stabiliscono i requisiti soggettivi per l'assunzione dell'incarico di rappresentante comune, descritti in termini di condizioni di ineleggibilità o decadenza (cfr. artt. 2417, co. 1, 2399 e 2382, c.c.). Infatti, solo alcuni di questi requisiti potrebbero essere riscontrati in una persona giuridica, nel qual caso profilandosi comunque il rischio di restare sostanzialmente disapplicati, atteso che potrebbero non essere soddisfatti da parte di chi consente all'ente di espletare l'incarico di rappresentante comune<sup>19</sup>.

Tuttavia, non sembra essere quest'ultima la strada da percorrere. Infatti, i segnalati problemi di non corretta applicazione o, addirittura, di non applicazione (di parte) della disciplina della funzione di rappresentante comune, che si manifestano nel caso in cui la nomina ricada su di una persona giuridica, devono essere adottati non come ragioni per desumere un divieto della figura di rappresentante comune in questione, bensì come ragioni per spostare il profilo problematico della persona giuridica rappresentante comune dal piano dell'ammissibilità al piano della disciplina applicabile<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 31 ss.

<sup>19</sup> Per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 36 ss.

<sup>20</sup> Adottano questa impostazione AUTUORI, *Artt. 2415-2420*, in *Obbligazioni, Bilancio. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, pp. 244 ss.; PICARDI, *Artt. 2415-*

Pertanto, non sembra che nell'ordinamento italiano possa rinvenirsi un divieto per le persone giuridiche di assumere la carica di rappresentante comune. Del resto, «il sistema non conosce disposizioni limitative della capacità o della legittimazione della persona giuridica, se non nei casi tassativamente previsti»<sup>21</sup>.

6. Segue: *sulla funzione "limitativa" dell'integrazione operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.* – Alla luce delle considerazioni precedenti, non sembra che l'integrazione operata con il d.lgs. n. 6/2003 possa essere considerata una disposizione "derogatoria", *una tantum*, rispetto ad un divieto valevole in via generale.

Occorre peraltro verificare se essa possa essere considerata una disposizione "limitativa" della competenza ad assumere la carica di rappresentante comune.

Anche tale interpretazione non sembra del tutto appagante. Infatti, «posto che alcun limite all'assunzione della carica di rappresentante comune è stato stabilito per le persone fisiche occorrerebbe rinvenire una giustificazione per il fatto che invece tale limite sussista per le persone giuridiche»<sup>22</sup>. Di fatto, tale interpretazione finirebbe per creare una situazione incoerente nell'ordinamento italiano, per cui una persona fisica potrebbe

---

2420-bis, in *Commentario del codice civile, Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, Milano 2015, pp. 885 ss.; CONSIGLIA DI MARTINO, *Art. 2417*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, pp. 2094 ss.

<sup>21</sup> Cass., 24 ottobre 2006, n. 22840, in *Giur. It.*, 2007, 10, pp. 2185 ss.

<sup>22</sup> AUTUORI, *Artt. 2415-2420*, in *Obbligazioni, Bilancio. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, p. 247.

liberamente esercitare la funzione di rappresentante comune in prima persona, mentre qualora intendesse avvalersi dello strumento societario dovrebbe necessariamente soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa speciale di riferimento, anche se la funzione che intende esercitare non rientra né fra le attività riservate alle persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento<sup>23</sup>, né fra le attività riservate alle società fiduciarie<sup>24</sup>.

Pertanto, appare più convincente ritenere che la portata precettiva dell'integrazione operata in occasione del recente intervento riformatore del 2003 sia quella, più limitata ma più in linea rispetto al quadro normativo di riferimento, di fugare ogni dubbio sul fatto che anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento e le società fiduciarie possano essere nominate rappresentanti comuni degli

---

<sup>23</sup> Infatti, la funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti non rientra né tra i servizi e le attività di investimento (cfr. art. 1, co. 5, t.u.f.), né tra i servizi accessori (cfr. art. 1, co. 6, t.u.f.) (cfr. AUTUORI, *Artt. 2415-2420, in Obbligazioni, Bilancio. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, p. 248).

<sup>24</sup> Infatti, se si può senz'altro dire che la funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti rientra tra le cc.dd. «attività fiduciarie», ossia tra le attività che le società fiduciarie possono svolgere (cfr. art. 1, co. 1, l. n. 1966/1939), non si può altrettanto dire che la stessa ricada nella c.d. «attività propria di società fiduciaria», ossia nell'attività riservata in via esclusiva alle società fiduciarie (cfr. art. 3-bis, l. 13 aprile 1987, n. 148). Di fatto quest'ultima coincide con l'attività di amministrazione di beni per conto di terzi «con intestazione fiduciaria» (cfr. NISIO, *L'attività di «amministrazione» delle società fiduciarie (evoluzione e prospettive)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, p. 85). Sulla definizione del concetto di «intestazione fiduciaria» v. DI MAIO, *La società fiduciaria e il contratto fiduciario nella giurisprudenza e nella prassi degli organi di controllo*, Padova, 1995, pp. 55 ss.; sul fatto che essa costituisca l'elemento che caratterizza l'attività fiduciaria, v. FERRO LUZZI, *Le gestioni patrimoniali*, in *Giur. comm.*, 1992, I, pp. 53 ss.; DI CHIO, *Società fiduciarie*, in *Noviss. Digesto it., Appendice*, Torino, 1987, p. 346; NUZZO, *Società fiduciaria*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 1102; Cass., 14 ottobre 1997, n. 10031, in *Giur. comm.*, 1998, II, p. 299.

obbligazionisti; e ciò a prescindere dalla circostanza che la nomina avvenga per decreto o per deliberazione<sup>25</sup>.

Il corollario che ne deriva è che l'integrazione operata con il d.lgs. n. 6/2003 non impedisce che anche persone giuridiche ulteriori possano rivestire la carica di rappresentante comune degli obbligazionisti; a condizione, però, che ciò sia coerente con lo scopo a cui è legalmente preposta l'utilizzazione della forma giuridica del soggetto in questione, nonché con il proprio oggetto sociale<sup>26</sup>.

*7. Precisazioni sul prosieguo dell'indagine.* – Nel prosieguo dell'indagine, il profilo problematico della persona giuridica rappresentante comune verrà spostato sul piano della disciplina applicabile.

In primo luogo<sup>27</sup>, si cercherà di mettere in luce in che modo la disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti possa risentire della circostanza che la nomina ricada su di una persona giuridica. Si tratta di un'operazione ermeneutica finalizzata a dare una risposta alla questione sin qui affiorata: ossia quella relativa alla corretta applicazione in tutte le parti, o quanto meno nelle parti non disponibili all'autonomia privata, della disciplina della funzione di rappresentante comune che, essendo

---

<sup>25</sup> Perviene ad analoga conclusione AUTUORI, *Artt. 2415-2420*, in *Obbligazioni, Bilancio. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, p. 247.

<sup>26</sup> Perviene ad analoga conclusione AUTUORI, *Artt. 2415-2420*, in *Obbligazioni, Bilancio. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, p. 248 e nt. 93.

<sup>27</sup> V. *infra*, cap. II.



attagliata sulla persona fisica, non si presta ad essere accostata, senza un opportuno adattamento, ad un soggetto di diversa natura<sup>28</sup>.

In secondo luogo<sup>29</sup>, si cercherà di mettere in luce in che modo le sanzioni civili e penali, poste a presidio della disciplina divisata, possano essere inflitte e come la loro irrogazione possa risultare efficace nel caso in cui un soggetto diverso dalla persona fisica rivesta la qualifica di rappresentante comune.

---

<sup>28</sup> V. *supra*, in questo cap., par. 5.

<sup>29</sup> V. *infra*, cap. III.



CAPITOLO SECONDO

L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA  
FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE COMUNE  
DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI NOMINA DI  
UNA PERSONA GIURIDICA

SOMMARIO: 1. Premessa. Il superamento della soggettività giuridica in funzione di imputazione. – 2. I profili di disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti che necessitano di un referente soggettivo persona fisica. – 3. Il referente soggettivo destinatario concorrente o esclusivo. – 4. L'attribuzione dell'incarico ad un soggetto appositamente designato. – 5. *Segue*: l'attribuzione dell'incarico ad un amministratore. – 6. *Segue*: l'attribuzione dell'incarico ad un terzo.

*1. Premessa. Il superamento della soggettività giuridica in funzione di imputazione.* – Nel tentativo di dare attuazione al primo dei propositi enunciati in chiusura del precedente capitolo, occorre accertare in che modo può essere superata e risolta la descritta situazione di “tensione” tra la disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti e la persona giuridica incaricata.

Come si è visto, una siffatta situazione è connaturata alla circostanza che la disciplina divisata è modellata sulla persona fisica: è costellata da regole che si prestano ad essere applicate correttamente soltanto ad una persona fisica o che presuppongono come punto di riferimento per la loro applicazione una persona

fisica. Nondimeno, si è visto pure che una simile conformazione non è di per sé da intendersi come espressiva della non ammissibilità del rappresentante comune persona giuridica<sup>1</sup>: se ne deve perciò dedurre che la disciplina riguardata è caratterizzata dalla presenza di una “lacuna” con riferimento alla modalità di applicazione nei confronti di una persona giuridica<sup>2</sup>, alla quale occorre porre rimedio in via interpretativa.

Il tentativo senz’altro più convincente di superare questa difficoltà muove dall’idea che si debba considerare congiuntamente lo “scopo della norma” contenente la regola oggetto di applicazione e il “carattere relativo della soggettività giuridica” riconosciuta alla persona giuridica<sup>3</sup>.

In particolare, secondo questa corrente di pensiero, lo scopo della norma di cui si discute l’applicazione consente di appurare se

---

<sup>1</sup> Il fatto che la disciplina del rappresentante comune sia svolta tutta con riferimento a persone fisiche può spiegarsi con la normalità della preposizione di tali persone a questa funzione: il legislatore può aver fatto oggetto di quella previsione l’*id quod plerumque accidit* (per analoghe considerazioni, seppur con specifico riferimento ad altro contesto, v. MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956, p. 89).

<sup>2</sup> In particolare, si tratta di una lacuna che si apprezza in punto di applicazione della norma alla quale si riferisce, atteso che essa richiede un adattamento al caso cui dev’essere applicata. Più specificamente, si tratta di una lacuna “nascosta”, che si configura allorché una regola è di per sé applicabile ad una certa fattispecie, tuttavia con il rischio di portare a risultati non compatibili con il senso e lo scopo della regola oggetto di applicazione, qualora la fattispecie costituisca un caso particolare rispetto al generale (per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 60, nt. 2).

<sup>3</sup> Infatti, se si tratta di porre rimedio ad una lacuna “nascosta”, come nel caso in esame, la tecnica interpretativa più idonea è quella che muove dallo scopo della norma oggetto di applicazione, eventualmente valutato in rapporto con altre norme affiancate in combinato disposto. Muovendo da questa prospettiva è allora possibile (ri)definire l’ambito di applicazione della norma e, in particolare, l’ambito che emerge considerando esclusivamente il suo tenore letterale. (cfr. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 62, nt. 12).

sussista effettivamente l'esigenza di una sua concreta applicazione nei confronti di una persona giuridica (benché si tratti di una norma attagliata sulla persona fisica). E nel caso in cui una siffatta esigenza emerga, qualora si accerti che una corretta applicazione della norma sia preclusa dal *deficit* di "personalità" della persona giuridica, occorre far leva sul carattere relativo della soggettività giuridica, prospettando una restrizione teleologica della norma che la dispone, quindi pervenire al superamento del principio di separazione tra ente e soci, in funzione di una corretta applicazione del diritto<sup>4</sup>. Con la conseguenza che la norma sarà applicata nei confronti del substrato soggettivo che emerge con il superamento del principio di separazione tra ente e soci<sup>5</sup>.

Più precisamente, a seconda che la norma non si presti ad una corretta oppure integrale applicazione, si distingue tra superamento della soggettività giuridica in funzione di imputazione concorrente (o di completamento) e superamento della soggettività giuridica in funzione di imputazione isolata (o necessaria).

Nel primo caso, il superamento è finalizzato a far emergere un centro di imputazione concorrente (o di completamento) rispetto

---

<sup>4</sup> In altri termini, lo scopo della norma di cui si discute l'applicazione consente di individuare un limite o una restrizione dell'ambito di applicazione della norma che dispone il principio di separazione tra ente e soci, ossia la soggettività giuridica dell'ente medesimo, trattandolo alla stregua di soggetto del diritto (v. D'ALESSANDRO, *Persona giuridica e analisi del linguaggio*, Padova, 1989, pp. 146 ss. e 153 ss.), sicché nell'ottica di una corretta applicazione della prima risulta necessario sterilizzare l'efficacia della seconda e, quindi, pervenire ad un superamento della personalità giuridica, appunto ai fini di imputazione e di corretta applicazione del diritto.

<sup>5</sup> Occorre tuttavia precisare come il superamento della soggettività giuridica in funzione di imputazione sia sempre relativo, mai assoluto. In altri termini, il superamento deve avvenire nei limiti di quanto necessario per una corretta applicazione normativa (v. VERRUCOLI, *Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella common law e nella civil law*, Milano, 1964, pp. 67 ss. e p. 82).

al centro di imputazione “metaindividuale”. Esso si sostanzia nell’individuare un soggetto (tipicamente una persona fisica) che, in aggiunta alla persona giuridica, possa assurgere a destinatario degli effetti prodotti dalla norma e dunque rimediare al fatto che la persona giuridica quale punto terminale di una tale norma non consente di assicurare una corretta applicazione della stessa<sup>6</sup>.

Nel secondo caso, il superamento è finalizzato a far emergere un centro di imputazione alternativo rispetto al centro di imputazione “metaindividuale”. Esso si sostanzia nell’individuare un soggetto (senz’altro rappresentato da una persona fisica) a cui si può considerare congruo riferire la disposizione contenuta nella norma da applicare, la quale altrimenti non potrebbe dispiegare in alcun modo i suoi effetti, caratterizzandosi per avere presupposti di applicazione che non possono ravvisarsi in una persona giuridica<sup>7</sup>.

Non sembra allora peregrino pensare di utilizzare tale criterio interpretativo con riguardo ai problemi di applicazione della disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti in caso di nomina di una persona giuridica. Infatti, lo scopo delle disposizioni che costituiscono la disciplina riguardata

---

<sup>6</sup> In altri termini, il superamento della soggettività giuridica in funzione di imputazione concorrente (o di completamento) «è una tecnica di interpretazione finalizzata a rimediare al fatto che una certa norma applicata ad un centro autonomo di imputazione non esaurisce la sua portata precettiva e, quindi, mira a far emergere il substrato personale sottostante, rappresentato dal soggetto cui la norma potrebbe essere applicata correttamente» (CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 64, nt. 17).

<sup>7</sup> In altri termini, il superamento della soggettività giuridica in funzione di imputazione isolata (o necessaria) è una tecnica di interpretazione «finalizzata a rimediare al fatto che una certa norma non possa applicarsi ad un centro autonomo di imputazione e, quindi, mira a far emergere il “cuore personale” della persona giuridica, al quale riferire l’applicazione della stessa, altrimenti non possibile. In particolare, si tratta di norme il cui presupposto di applicazione è fondato su qualità o capacità che nella natura delle cose sono individuabili solo nella persona fisica» (CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 64, nt. 18).

depone inequivocabilmente nel senso di una loro piena applicazione nei confronti di chiunque assolva alla funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti. Sicché, se tale applicazione è ostacolata o preclusa dalla natura “metaindividuale” del rappresentante comune, solo attraverso una riduzione teleologica della sua soggettività giuridica sarà anche possibile indirizzare dette disposizioni in concorrenza o in via esclusiva nei confronti del soggetto che emerge con il superamento del principio di separazione tra ente e soci<sup>8</sup>.

D'altra parte, non è un caso che il criterio ermeneutico appena descritto sia stato utilizzato in contesti che presentano problemi interpretativi molto simili a quello a cui è dedicato il presente lavoro<sup>9</sup>.

Pertanto, nel prosieguo dell'indagine il criterio ermeneutico più sopra descritto verrà utilizzato per risolvere la situazione di “tensione” tra la disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti e la persona giuridica incaricata. A tal fine, in primo luogo, si tratterà di accertare quali norme, di per sé applicabili alla persona giuridica, necessitano di essere indirizzate, in funzione di una corretta applicazione delle medesime, nei confronti di un centro di imputazione concorrente (o di completamento) e quali norme, invece, non riferibili alla persona giuridica, necessitano di un centro di imputazione isolato (o necessario), cioè strumentale alla loro stessa applicazione. In secondo luogo, si tratterà di accertare da

---

<sup>8</sup> Pertanto, la disciplina della funzione di rappresentante comune troverebbe applicazione, seppur in via mediata, attraverso la persona fisica o le persone fisiche investite del compito di dare esecuzione all'incarico (v. *infra*, in questo cap., parr. 3 ss.).

<sup>9</sup> Sul punto, anche per altri riferimenti, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 65 ss.

chi è costituito detto centro di imputazione: da chi è costituito il “substrato personale” che emerge dal superamento della personalità giuridica in funzione di imputazione, ossia il soggetto (o i soggetti) nei confronti del quale (dei quali) si dispiega (in concorrenza o in via esclusiva) l’effetto precettivo della norma della quale si sta discutendo l’imputazione.

*2. I profili di disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti che necessitano di un referente soggettivo persona fisica.* – Con riguardo al primo profilo dell’indagine, occorre ricordare che già nel corso del capitolo precedente sono emerse le regole della disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti che presentano i problemi di applicazione più sopra descritti. Adesso bisogna ulteriormente distinguere tra le regole la cui applicazione non può arrestarsi alla sola struttura “metaindividuale” e le regole la cui applicazione non è immaginabile nei confronti della struttura “metaindividuale”.

Nel primo gruppo è ragionevole annoverare anzitutto la norma che dispone l’obbligo di dare pubblicità al soggetto investito della carica di rappresentante comune degli obbligazionisti (art. 2417, co. 3, c.c.). Infatti, è di tutta evidenza che un obbligo siffatto può essere riferito alla persona giuridica, atteso che l’indicazione delle sue generalità può senz’altro figurare nel documento che formalizza la decisione degli obbligazionisti relativa alla nomina (art. 2415, co. 1, n. 1, c.c.), che poi viene depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2417, co. 3, c.c.). È peraltro altrettanto evidente che la norma in questione mira a dare pubblicità alla figura soggettiva del rappresentante comune per far luce su chi esercita, in



concreto, i relativi compiti. Un siffatto obiettivo di trasparenza verrebbe realizzato parzialmente qualora venisse portata a conoscenza dei terzi la sola persona giuridica, dato che la persona giuridica assolve alla funzione di rappresentante comune non in quanto tale ma per il tramite di una o più persone fisiche<sup>10</sup>. In altri termini, il livello di trasparenza perseguito dal dato normativo sarebbe realizzato non certo pienamente se venissero rese note le generalità della sola persona giuridica. Pertanto, lo scopo della norma richiamata depone nel senso del superamento della soggettività giuridica della persona giuridica rappresentante comune in funzione di una sua imputazione concorrente al di là del centro “metaindividuale”<sup>11</sup>.

Ci sono poi le norme che stabiliscono le cause di ineleggibilità e decadenza che possono accertarsi anche sulla persona giuridica (si pensi alle cause d’ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 c.c.). Infatti l’accertamento di tali condizioni in capo all’ente non assicura che le stesse siano soddisfatte anche da chi consente all’ente di espletare l’incarico, che potrebbe esserne privo e, quindi, avvicinarsi alla funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti senza soddisfare le caratteristiche personali e professionali richieste dalla disciplina legale. Pertanto, anche lo scopo di queste norme depone nel senso del superamento della soggettività giuridica della persona giuridica rappresentante comune

---

<sup>10</sup> Per analoghe considerazioni, seppur con specifico riferimento al rappresentante comune degli azionisti di risparmio, v. AUTUORI, *Art. 147*, in *La disciplina delle società quotate, Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, II, a cura di Marchetti, Bianchi, Milano, 1999, p. 1652.

<sup>11</sup> Per l’opinione secondo cui la pubblicità debba invece limitarsi alla sola persona giuridica, seppur con specifico riferimento ad altro contesto, v. PESCATORE G., *L’amministratore persona giuridica*, Milano, 2012, pp. 91 ss.

in funzione di una loro imputazione concorrente al di là del centro “metaindividuale”.

Il secondo gruppo comprende invece le norme che stabiliscono le cause di ineleggibilità e decadenza che non si prestano ad essere accertate nei confronti della persona giuridica (si pensi alle cause d’ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399, co. 1, lett. *b*), c.c.). Nondimeno, se esse non trovassero nessuna applicazione si riproporrebbe il pericolo di consentire agevolmente a qualcuno di assolvere alla funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti senza soddisfare le caratteristiche personali e professionali richieste dalla disciplina legale. Pertanto, anche lo scopo di queste norme depone nel senso del superamento della soggettività giuridica della persona giuridica rappresentante comune in funzione di una loro imputazione isolata al di là del centro “metaindividuale”.

3. *Il referente soggettivo destinatario concorrente o esclusivo.* – Con riguardo al secondo profilo dell’indagine, si tratta di comprendere chi sia il destinatario, concorrente o alternativo alla persona giuridica, delle regole ricordate nel paragrafo precedente. Destinatario che deve essere individuato alla luce dello scopo delle norme concernenti le regole appena passate in rassegna e, quindi, nel soggetto (o nei soggetti) nei confronti del quale (o dei quali) l’applicazione di tali regole, in concorrenza o in via esclusiva, appaia congrua<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Sul punto, v. PORTALE, *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, I, 2, Torino, 2004, pp. 126 ss.; PORTALE, *La mancata attuazione del*

In questa prospettiva, sembra ragionevole ritenere che il referente soggettivo debba identificarsi in colui (o coloro) a cui è affidato il compito di eseguire in concreto l'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti<sup>13</sup>;

Infatti, è agevole constatare che, se applicate in capo a questi soggetti, le regole in questione perseguono adeguatamente la propria finalità precettiva. In primo luogo, la regola che dispone l'obbligo di dare pubblicità al soggetto investito della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti riesce ad informare correttamente i terzi su chi esercita in concreto i compiti connessi a tale carica<sup>14</sup>. In secondo luogo, le regole che stabiliscono le cause di ineleggibilità e decadenza riescono ad assicurare che chi esercita la funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti abbia un profilo personale e professionale adeguato<sup>15</sup>.

---

*conferimento in natura*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, I, 3, Torino, 2004, pp. 666 ss.

<sup>13</sup> Pervengono ad analoga conclusione, seppur con specifico riferimento alla norma che dispone l'obbligo di dare pubblicità al soggetto investito della carica di rappresentante comune degli obbligazionisti, AUTUORI, *Artt. 2415-2420*, in *Obbligazioni, Bilancio. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, p. 245; PICARDI, *Artt. 2415-2420-bis*, in *Commentario del codice civile, Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, Milano 2015, p. 886; CONSIGLIA DI MARTINO, *Art. 2417*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, p. 2095; anche con riferimento alle norme che stabiliscono le cause di ineleggibilità e decadenza che non si prestano ad essere accertate nei confronti della persona giuridica, PICARDI, *Artt. 2415-2420-bis*, in *Commentario del codice civile, Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, Milano 2015, pp. 885 ss.

<sup>14</sup> Per analoghe considerazioni, v. PICARDI, *Artt. 2415-2420-bis*, in *Commentario del codice civile, Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, Milano 2015, p. 884.

<sup>15</sup> Per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 73 ss. Ne consegue che il soggetto investito del compito di esercitare l'incarico, dovendo soddisfare le condizioni di cui nel testo, deve essere selezionato tra i soggetti che potrebbero

Chi sia (o siano) poi il soggetto (o i soggetti) a cui può essere affidato il compito di esercitare in concreto l'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti, è questione strettamente legata alle modalità attraverso le quali la persona giuridica organizza l'esecuzione dell'incarico, con riguardo alle quali occorre vedere se la persona giuridica debba adottare un modello organizzativo cogente o se invece sia libera di scegliere il modello organizzativo ritenuto preferibile.

In questa prospettiva, merita rimarcare che si contendono il campo le opinioni di chi ritiene che la persona giuridica debba designare una persona fisica cui delegare stabilmente l'esercizio delle funzioni connesse alla carica<sup>16</sup>, e di chi ritiene che la persona giuridica possa affidarsi anche alle proprie regole di decisione e di dichiarazione nell'espletamento dell'incarico<sup>17</sup>.

Ora, l'ordinamento italiano non prevede alcuna regola organizzativa *ad hoc* per l'ipotesi in cui una persona giuridica sia investita della carica di rappresentante comune degli obbligazionisti. E da ciò non si può dedurre automaticamente la necessità che una simile regola debba essere introdotta mutuandola da altri contesti (come dal g.e.i.e.)<sup>18</sup>.

---

occupare in prima persona la carica di rappresentante comune degli obbligazionisti.

<sup>16</sup> V. AUTUORI, *Artt. 2415-2420*, in *Obbligazioni, Bilancio. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, p. 245; CONSIGLIA DI MARTINO, *Art. 2417*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, p. 2095.

<sup>17</sup> V. PICARDI, *Artt. 2415-2420-bis*, in *Commentario del codice civile, Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, Milano 2015, p. 886, nt. 19.

<sup>18</sup> Per l'opinione secondo cui una simile regola organizzativa debba essere introdotta mutuandola dalla disciplina del g.e.i.e., seppur con specifico riferimento

Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che la persona giuridica possa affidarsi anche alle proprie regole di decisione e di dichiarazione per l'esercizio dell'incarico. In altri termini, la persona giuridica nominata rappresentante comune degli obbligazionisti può affidare l'esecuzione delle relative funzioni al proprio organo amministrativo, il quale può, a sua volta, attribuire tali compiti ad uno o più soggetti appositamente designati<sup>19</sup>.

4. *L'attribuzione dell'incarico ad un soggetto appositamente designato.* – Atteso che, la persona giuridica rappresentante comune può utilizzare le sue ordinarie regole decisorie e dichiaratorie per esercitare l'incarico, resta da verificare in che modo essa possa derogare a quelle regole, nel caso in cui ritenga non opportuno farvi ricorso<sup>20</sup> o nel caso in cui le stesse non si prestino ad assicurare una ottimale esecuzione dell'incarico<sup>21</sup>. Altrimenti detto, si tratta di

---

al rappresentante comune degli azionisti di risparmio, v. AUTUORI, *Art. 147*, in *La disciplina delle società quotate*, Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, II, a cura di Marchetti, Bianchi, Milano, 1999, pp. 1652 ss.; ma, per l'opinione secondo cui l'obbligo di designazione contemplato dalla disciplina del g.e.i.e. debba considerarsi eccezionale, v. LUBRANO, *Spunti in tema di amministrazione del GEIE*, in *Dir. giur.*, 1992, p. 419; MASI, *Il gruppo europeo di interesse economico (Commento al regolamento CEE n. 2137/85 e al d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240)*, Torino, 1994, p. 109, SANFILIPPO, *Eleggibilità di persona giuridica a liquidatore o anche ad amministratore di società di capitali?*, in *Giur. comm.*, 2008, II, pp. 671 ss.

<sup>19</sup> Cfr. PICARDI, *Artt. 2415-2420-bis*, in *Commentario del codice civile, Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, Milano 2015, p. 886, nt. 19.

<sup>20</sup> In particolare, la persona giuridica potrebbe trovare poco conveniente impegnare tutto il suo organo amministrativo per l'esecuzione dell'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti (infatti, in tal caso, tutti i suoi amministratori dovrebbero occuparsi delle questioni inerenti a questo incarico).

<sup>21</sup> In particolare, la persona giuridica potrebbe rendersi conto che con le sue ordinarie regole decisorie e dichiaratorie l'esecuzione dell'incarico rischierebbe di avvenire in modo non adeguato (si pensi al caso in cui la funzione amministrativa della persona giuridica sia organizzata secondo la regola collegiale, con la

vedere come la persona giuridica possa passare dalla situazione in cui l'incarico sia attribuito genericamente al suo organo amministrativo alla situazione in cui l'incarico sia attribuito ad uno specifico soggetto designato *ad hoc*: vuoi per scelta tecnica di gestione, vuoi per necessità concreta.

5. Segue: *l'attribuzione dell'incarico ad un amministratore.*

– In questa prospettiva, occorre considerare anzitutto l'ipotesi in cui destinatario dell'incarico sia un amministratore.

Quando la funzione di rappresentante comune è affidata all'organo amministrativo, la regola dell'agire è da ritenersi quanto meno in via generale congiunta, con possibilità peraltro di divenire eventualmente disgiunta, allorché intervenga una delega che disponga l'affidamento dei compiti relativi (o di una parte di essi) ad alcuni o ad un amministratore<sup>22</sup>. È allora evidente che l'affidamento dell'incarico riguardato ad un amministratore passa attraverso l'istituzione di una delega.

Al riguardo, è indubbio che la decisione (delibera) amministrativa che istituisce la delega possa contenere istruzioni e direttive in merito allo svolgimento dei compiti che ne costituiscono oggetto (art. 2381, co. 3, c.c.)<sup>23</sup>. Il che, rapportato al caso in esame,

---

conseguenza che l'assunzione di ogni questione attinente all'incarico dovrebbe essere oggetto di una delibera del consiglio di amministrazione).

<sup>22</sup> Per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 107 ss.

<sup>23</sup> Poiché l'organo delegante ha competenza originaria e pertanto concorrente sulle materie che costituiscono oggetto di delega (v. MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956, p. 457; FANELLI, *La delega di potere organizzativo nella società per azioni*, Milano, 1952, p. 18; CAGNASSO, *Gli organi delegati nella società per azioni. Profili funzionali*, Torino, 1976, p. 120, nt. 81 e p. 122; BORGIOI, *La delega di attribuzioni amministrative*, in *Riv. soc.*,

val quanto dire che la decisione di delega può impartire istruzioni, che si sostanziano nel fissare le linee di fondo alle quali deve informarsi l'esecuzione dell'incarico di rappresentante comune. Invece, la decisione non potrebbe impartire istruzioni sui singoli atti né siffatte istruzioni potrebbero essere impartite nel corso della durata della delega: se eventualmente lo fossero, esse dovrebbero apprezzarsi alla stregua di una revoca (quantomeno parziale) della delega stessa<sup>24</sup>.

Parimenti, è indubbio che l'organo delegante abbia l'obbligo di esercitare sull'amministratore delegato il controllo sull'esercizio dell'incarico, ciò al fine di accertare che tale esercizio si dispieghi nell'osservanza degli obblighi derivanti dalla disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti e, in particolare, non sfoci nell'assunzione di decisioni o di condotte che possono rivelarsi dannose. Infine, è indubbio che l'organo delegante abbia l'obbligo di fare quanto è nelle sue possibilità per impedire il compimento di fatti dannosi o, quantomeno, eliminare o attenuare le relative conseguenze<sup>25</sup>.

---

1981, pp. 38 ss.; DI SABATO, *Manuale delle società*<sup>5</sup>, Torino, 1995, p. 493; CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*<sup>8</sup>, a cura di Campobasso M., Torino, 2012, p. 385), se ne deduce che esso abbia la possibilità di istruire l'organo delegato (sul potere di istruzione, v. BORGIOLI, *L'amministrazione delegata*, Firenze, 1982, pp. 180 ss.; CAGNASSO, *L'amministrazione collegiale e la delega*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, IV, Torino, 1994, pp. 316 ss.; ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società*<sup>4</sup>, Bologna, 2012, pp. 168 ss.)

<sup>24</sup> V. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, pp. 372 ss.

<sup>25</sup> Su tali obblighi v. BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Milano, 2004, pp. 51 ss.; GAMBINO, SANTOSUOSSO, *Società di capitali*<sup>3</sup>, Torino, 2010, p. 133; FERRARA Jr., CORSI, *Gli imprenditori e le società*<sup>15</sup>, Milano, 2011, pp. 531 ss.; ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società*<sup>4</sup>, Bologna, 2012, pp. 168 ss.; CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*<sup>8</sup>, a cura di Campobasso M., Torino, 2012, p. 392.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento del controllo appena menzionato, si deve ricordare che l'organo delegante deve effettuare un controllo in base alle informazioni che gli vengono messe a disposizione: normalmente, su iniziativa dell'amministratore delegato; eventualmente, anche su richiesta del singolo amministratore, in ottemperanza al dovere di agire informato (art. 2381, co. 6, c.c.)<sup>26</sup>. E l'organo delegante, allorché eserciti quest'ultimo controllo, è da ritenersi esente da colpa<sup>27</sup>, quindi non risponde per fatto altrui, ossia per le azioni compiute dall'amministratore delegato nell'esercizio della delega (art. 2392, co. 2, c.c.): vale a dire, nel caso in esame, nell'esercizio della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti<sup>28</sup>.

Peraltro, se sulla base delle suddette informazioni risulta che la condotta che sta tenendo l'amministratore delegato appare poco conforme al parametro comportamentale di diligenza, con il pericolo

---

<sup>26</sup> Sul dovere di agire informato, v. BARACHINI, *Art. 2381*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, pp. 1210 ss.

<sup>27</sup> Nelle società azionarie l'esenzione da *culpa in vigilando* consente all'organo delegante di rimanere immune dalla responsabilità conseguente l'inadempimento di obblighi facenti capo all'amministratore delegato (v. BORGIOLO, *L'amministrazione delegata*, Firenze, 1982, pp. 262 ss.; FERRI jr., *Le deleghe interne*, in *Amministrazione e amministratori di società per azioni*, Milano, 1995, pp. 250 ss.)

<sup>28</sup> Infatti, la condotta dei deleganti si presta ad essere censurata solo ed esclusivamente in relazione a quei fatti di cui gli stessi deleganti siano venuti effettivamente a conoscenza ovvero che essi sarebbero stati in grado di conoscere qualora avessero vigilato correttamente sull'osservanza dei doveri informativi posti a carico dei delegati e forse, prima ancora, sull'esistenza di un'adeguata regolamentazione di quei doveri e dei relativi flussi informativi (cfr. BARACHINI, *La gestione delegata nella società per azioni*, Torino, 2008, p. 149). Con specifico riferimento al caso che qui interessa, il controllo attiene alle informazioni che vengono messe periodicamente a disposizione dall'amministratore delegato all'incarico, con le quali informa sul modo con cui l'incarico medesimo viene eseguito, nonché le informazioni aggiuntive che eventualmente l'organo delegante ritiene di dover richiedere.



di cagionare fatti pregiudizievoli al gruppo degli obbligazionisti, l'organo delegante deve fare quanto possibile per evitare che si realizzi un danno o, quantomeno, eliminare o attenuare le relative conseguenze<sup>29</sup>: il che equivale a dire che deve procedere con un'immediata revoca del delegato con conseguente sostituzione con un altro<sup>30</sup> (o, in alternativa, assumere la diretta esecuzione dell'incarico).

6. Segue: *l'attribuzione dell'incarico ad un terzo*. – Resta adesso da vedere se, in alternativa all'attribuzione dell'incarico di rappresentante comune ad un amministratore, sia possibile effettuare tale attribuzione ad un soggetto diverso (peraltro, a prescindere dalla circostanza che si tratti di un soggetto collocato nel contesto organizzativo della persona giuridica incaricata).

In questa prospettiva, giova muovere dalla constatazione che la funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti non rientra nella funzione amministrativa e, quindi, tantomeno nella parte di quest'ultima che, alla luce del diritto societario, non può essere attribuita a terzi, ossia l'amministrazione della società<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Sul potere di attivarsi per evitare che si realizzi un danno o, quantomeno, attenuarne le conseguenze, v. MOSCO, *Art. 2381*, in *Società di capitali. Commentario*, II, *Artt. 2380-2448*, a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, pp. 600 ss.; CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*<sup>8</sup>, a cura di Campobasso M., Torino, 2012, pp. 385 ss.

<sup>30</sup> Sulla revoca quale tipica sanzione contro la condotta illegittima dell'amministratore delegato, v. BORGIOLI, *L'amministrazione delegata*, Firenze, 1982, pp. 90 ss. È indubbio che spetti alla persona giuridica il potere di revoca del soggetto investito del compito di svolgere l'incarico di rappresentante comune, come d'altra parte spetta alla medesima il potere di selezionare tale soggetto al momento dell'attribuzione dell'incarico (v. *supra*, cap. I, par. 5).

<sup>31</sup> Sulla distinzione, nell'ambito della funzione amministrativa, tra l'amministrazione della società e la gestione dell'impresa, v. CABRAS, *La forma*

Pertanto, l'attribuzione dell'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti ad un terzo non sembra revocabile in dubbio<sup>32</sup>.

Peraltro, in quest'ottica, si può escludere agevolmente che l'attribuzione di tale incarico si realizzi per il tramite di una forma di collaborazione di tipo "classico", caratterizzata, cioè, sul piano della fattispecie, da un rapporto di spiccato rilievo organizzativo (a prescindere poi se si configuri o meno in un vincolo di subordinazione)<sup>33</sup>. «Infatti, in virtù di questa caratteristica, la collaborazione presenta ben precisi connotati funzionali, che portano a circoscrivere il suo oggetto a compiti riguardanti esclusivamente l'impresa di riferimento (e non di un'altra impresa o organizzazione)»<sup>34</sup>. Invece, l'attribuzione in questione può inquadrarsi nelle forme di collaborazione prive di rilievo organizzativo, ossia nelle forme che si costituiscono e si esauriscono di volta in volta, tipicamente per acquisire la collaborazione a fronte

---

*d'impresa. Organizzazione della gestione nelle società di capitali*, Torino, 1995, pp. 269 ss.

<sup>32</sup> Perviene ad analoga conclusione, seppur con specifico riferimento al rappresentante comune degli azionisti di risparmio, AUTUORI, *Art. 147*, in *La disciplina delle società quotate, Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, II, a cura di Marchetti, Bianchi, Milano, 1999, p. 1653.

<sup>33</sup> Il tratto distintivo del rapporto di collaborazione è stato spesso individuato guardando il solo profilo contrattuale e accertando il suo carattere di stabilità (v. MARTORANO, *Il profilo organizzativo dell'impresa*, in *Manuale di diritto commerciale*<sup>8</sup>, a cura di Buonocore, Torino, 2007, pp. 512 ss.): in particolare, in ragione della sua qualificazione come contratto di lavoro subordinato si sono identificati i rapporti di collaborazione institoria, procuratoria e commessale (v. GUIZZI, *Gestione rappresentativa e attività di impresa*, Padova, 1997, pp. 169 ss.). Con la conseguenza che, in mancanza di un contratto di lavoro subordinato, quindi l'assenza di un vincolo di subordinazione in senso tecnico, si individuano i collaboratori esterni all'impresa (v. FANELLI, voce *Ausiliari dell'imprenditore*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 316).

<sup>34</sup> CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 124 ss.

di particolari e contingenti esigenze, che allora sono senz'altro riconducibili nello schema generale del mandato<sup>35</sup>.

Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che, per acquisire la collaborazione di un soggetto estraneo all'organo amministrativo, gli amministratori debbano fare ricorso al contratto di mandato<sup>36</sup>. In particolare, ai fini qui considerati, si tratterà di un mandato generale *ad negotium*: di un mandato che attribuisca al mandatario ampia autonomia decisionale e di azione per tutto ciò che concerne l'esecuzione dell'incarico in questione.

Se così è, si possono trarre allora le seguenti conclusioni sul piano della disciplina applicabile.

In primo luogo, il fatto che gli amministratori attribuiscono all'esterno il compito di curare l'esecuzione dell'incarico non sembra idoneo a far venir meno l'obbligo solidale di adempimento dei doveri che attengono alla funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti<sup>37</sup>. Con la conseguenza che essi saranno tenuti a

---

<sup>35</sup> Sulla distinzione tra le forme di collaborazione aventi spiccato rilievo organizzativo e quelle prive di rilievo organizzativo v. FANELLI, voce *Ausiliari dell'imprenditore*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 316.

<sup>36</sup> Sulla possibilità per gli amministratori di una società azionaria di rilasciare mandati aventi ad oggetto frazioni di attività sociale, v. ABBADESSA, *La gestione dell'impresa nella società per azioni. Profili organizzativi*, Milano, 1975, pp. 75 ss.; CABRAS, *La forma d'impresa. Organizzazione della gestione nelle società di capitali*, Torino, 1995, pp. 270 ss.

<sup>37</sup> Infatti, nel diritto societario italiano il dato normativo stabilisce all'indirizzo degli amministratori un vincolo solidale con riguardo all'adempimento degli obblighi che costituiscono la funzione amministrativa, senza che questo vincolo possa interrompersi, se non nel caso delle società azionarie, laddove si faccia ricorso all'istituto della delega (art. 2392, co. 1, c.c.). Di conseguenza, quel vincolo atterrà anche agli obblighi che arricchiscono la funzione amministrativa, per effetto dell'assunzione da parte della società dell'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti. Il fatto che gli amministratori decidano di attribuire l'incarico ad un terzo è un profilo che può apprezzarsi solo sul piano dell'esecuzione dell'incarico. Pertanto, gli amministratori che si determinano in questo senso non incidono sulla titolarità dell'obbligazione consistente nell'esercizio della funzione di rappresentante

scegliere il soggetto più idoneo a rispettare i suddetti doveri e vigilare sulla relativa osservanza, affinché l'incarico venga esercitato nel pieno rispetto della disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti<sup>38</sup>.

In secondo luogo, gli amministratori hanno senz'altro il potere di impartire istruzioni ed indicazioni, alle quali il mandatario è tenuto ad attenersi nell'esecuzione dell'incarico. Nondimeno, deve trattarsi di istruzioni congrue rispetto all'oggetto del mandato, con riguardo alle quali si può ripetere quanto si è detto più sopra a proposito del caso in cui l'incarico sia stato fatto oggetto di delega<sup>39</sup>: esse possono sostanziarsi nelle linee di fondo della condotta da assumere nell'esecuzione dell'incarico, ma non possono riguardare i singoli atti.

Infine, gli amministratori hanno il dovere di controllare la concreta esecuzione dell'incarico di rappresentante comune. Un tale controllo non può essere tuttavia espletato secondo le modalità viste più sopra a proposito dell'amministratore delegato, ossia non può

---

comune degli obbligazionisti. Di conseguenza, essi rimarranno i referenti soggettivi degli obblighi sollecitati dall'incarico in questione e, in particolare, di quelli che non si prestano ad essere applicati, quantomeno correttamente, nei confronti di un soggetto diverso da una persona fisica (v. *supra*, in questo cap., parr. 1 e 2).

<sup>38</sup> Proprio per le ragioni evidenziate nella nt. precedente, gli amministratori non possono restare indifferenti rispetto all'adempimento degli obblighi che si associano all'incarico in questione. Cambia soltanto il loro atteggiamento rispetto a quell'adempimento, nel senso che esso non dev'essere curato direttamente ma indirettamente, cioè per il tramite del soggetto incaricato della esecuzione dell'incarico, nei confronti del quale devono esercitare un'attività di controllo sul corretto adempimento di quegli obblighi. In altri termini, la posizione degli amministratori nei confronti di questi obblighi resta pur sempre una posizione attiva: essa passa dall'essere una posizione di cura diretta a una posizione di cura indiretta dell'adempimento e, quindi, di controllo che il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'incarico vi provveda (cfr. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 127, nt. 186).

<sup>39</sup> V. *supra*, in questo cap., par. 6.

limitarsi al solo flusso di informazioni messe a disposizione dal (o richieste al) mandatario<sup>40</sup>. Il controllo deve risultare ben più intenso e prossimo alla produzione dell'azione, soprattutto al fine di assicurare che il mandatario stia mantenendo una condotta conforme al parametro comportamentale appropriato rispetto allo svolgimento dell'incarico<sup>41</sup>: in altri termini, un controllo continuo e accorto, come del resto si ritiene debba essere il controllo nei confronti dei collaboratori d'impresa<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> V. *supra*, in questo cap., par. 5.

<sup>41</sup> Il controllo sull'esecuzione dell'incarico, ossia la condotta e le decisioni assunte da parte del mandatario e la loro conformità al parametro comportamentale richiesto per l'esecuzione dell'incarico, deriva dalla posizione che gli amministratori assumono nel caso di specie, ossia una posizione non diversa da quella che assume il debitore nei confronti dell'ausiliario nell'adempimento dell'obbligazione (art. 1228 c.c.) (su tale posizione v. VISINTINI, *La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari*, Padova, 1965, pp. 63 ss. e 93 ss.; BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni. Artt. 1218-1229*<sup>2</sup>, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1979, pp. 452 ss.). Pertanto, gli amministratori saranno tenuti a sorvegliare che tale condotta venga espletata in linea con il parametro comportamentale suddetto e potranno essere chiamati a rispondere per fatto altrui ove un tale controllo difetti o sia inadeguato, ossia per *culpa in vigilando*.

<sup>42</sup> V. ABBADESSA, *La gestione dell'impresa nella società per azioni. Profili organizzativi*, Milano, 1975, p. 106.



CAPITOLO TERZO  
LA RESPONSABILITA' PER LA VIOLAZIONE  
DELLA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI  
RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI  
OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI NOMINA DI UNA  
PERSONA GIURIDICA

SOMMARIO: 1. Premessa.

1. *Premessa* – Occorre adesso spostare l'attenzione sulle conseguenze in cui incorre la persona giuridica, allorché ad essa sia imputabile una violazione della disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti: in particolare, quando siano stati violati uno o più obblighi che compongono tale disciplina ovvero, più in generale, sia stata tenuta una condotta non conforme al parametro comportamentale richiesto per l'espletamento dell'incarico<sup>1</sup>.

Come è noto, l'apparato sanzionatorio che presidia la disciplina della funzione di rappresentante comune degli

---

<sup>1</sup> Sul parametro comportamentale richiesto per l'espletamento dell'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti v. CONSIGLIA DI MARTINO, *Art. 2418*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, pp. 2103 ss.

obbligazionisti è costituito, da un lato, dalla revoca<sup>2</sup> per giusta causa dell'incarico e, dall'altro lato, dalla responsabilità civile e/o penale, a seconda che la condotta posta in essere abbia prodotto un danno e/o integrato un'ipotesi di reato. Pertanto, si tratta di vedere in che modo tali sanzioni trovino applicazione nel caso in cui il rappresentante comune sia una persona giuridica.

In quest'ottica, è agevole constatare che nessun problema di applicazione sembra delinearci con riguardo alla revoca per giusta causa dell'incarico. Infatti, tale regola può considerarsi "neutra" rispetto al suo referente soggettivo, ossia capace di esaurire la propria portata precettiva a prescindere dalla natura del soggetto nei confronti del quale deve essere applicata<sup>3</sup>.

Al contrario, non pochi problemi di applicazione sembrano profilarsi con riguardo alla responsabilità civile e penale. Per quanto riguarda la responsabilità civile, se è indubbio che essa si possa applicare ad una persona giuridica, è altrettanto indubbio che una sua piena e corretta applicazione possa risentire della circostanza che la titolarità formale dell'incarico di rappresentante comune (che fa capo alla persona giuridica) è "separata" dall'esecuzione concreta dell'incarico (che fa capo all'organo amministrativo della persona giuridica o al/ai soggetto/i da quest'ultimo designato/i); per quanto

---

<sup>2</sup> Sulla revoca del rappresentante comune degli obbligazionisti v. CONSIGLIA DI MARTINO, *Art. 2417*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, pp. 2096 ss.

<sup>3</sup> Cfr. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 129 ss. Peraltro, se è indubbio che la revoca della persona giuridica rappresentante comune sia disposta su iniziativa del gruppo degli obbligazionisti, trattandosi di una vicenda relativa ad un rapporto che intercorre tra la prima ed il secondo, è altrettanto indubbio che la revoca del soggetto (o dei soggetti) designato (o designati) all'esecuzione dell'incarico sia di esclusiva competenza della persona giuridica, trattandosi di una vicenda relativa ad un rapporto che intercorre tra il designato (o i designati) e la persona giuridica.



riguarda la responsabilità penale, si può addirittura dubitare del fatto che essa si possa applicare ad una persona giuridica.

Peraltro, i problemi di applicazione che si presentano in tema di responsabilità non possono essere affrontati e risolti facendo ricorso (soltanto) al percorso interpretativo presentato e utilizzato in precedenza: cioè un percorso che, muovendo dallo scopo della norma della cui applicazione si discute, perviene ad una restrizione teleologica della soggettività giuridica e quindi al superamento del centro “metaindividuale” di imputazione, al fine di far emergere un centro di imputazione ulteriore (sia esso concorrente o alternativo) alla persona giuridica<sup>4</sup>. Infatti, altre criticità e complessità si pongono; e di esse si darà conto nel prosieguo dell’indagine.

---

<sup>4</sup> V. *supra*, cap. II, par. 1.

## SEZIONE PRIMA

### *La responsabilità civile*

SOMMARIO: 2. I limiti di efficacia della responsabilità civile. – 3. La soluzione esplicita. – 4. Il fondamento alla base della responsabilità diretta di chi esegue l'incarico. – 5. *Segue*: il riferimento normativo alla base della responsabilità diretta di chi esegue l'incarico. – 6. I soggetti responsabili in solido con la persona giuridica.

*2. I limiti di efficacia della responsabilità civile* – Conviene muovere dalla constatazione che la persona giuridica cui viene attribuita la carica di rappresentante comune degli obbligazionisti è senz'altro passibile di un'azione di responsabilità, promossa dal gruppo degli obbligazionisti. Più precisamente, essa può essere chiamata a risarcire i danni che scaturiscono dalla violazione di obblighi previsti dalla disciplina della funzione di rappresentante comune o, più in generale, da una condotta non conforme al parametro comportamentale richiesto per l'espletamento dell'incarico.

Tuttavia ciò non significa che, nei confronti della persona giuridica rappresentante comune, la disciplina della responsabilità civile trovi piena e corretta applicazione. Basti rammentare che la responsabilità civile presidia l'incarico in questione assolvendo non soltanto ad una funzione punitiva (rispetto alle irregolarità

commesse) ma anche ad una funzione preventiva (rispetto alle irregolarità che possono essere commesse).

Tale ultima funzione, che non è marginale o ancillare rispetto alla prima, presuppone coincidenza tra il soggetto cui fa capo la titolarità formale dell'incarico e il soggetto cui fa capo l'esecuzione concreta dell'incarico<sup>1</sup>. Questa circostanza, come già ricordato, non si verifica nell'ipotesi in cui la carica di rappresentante comune venga ricoperta da una persona giuridica: infatti, in una simile ipotesi, la titolarità formale dell'incarico fa capo alla persona giuridica, mentre l'esecuzione concreta dell'incarico fa capo all'organo amministrativo della persona giuridica o al/ai soggetto/i da quest'ultimo designato/i. Sicché, la non coincidenza tra titolarità formale ed esecuzione concreta potrebbe far venir meno la suddetta funzione preventiva, in quanto potrebbe produrre l'effetto di indurre coloro che eseguono l'incarico a non tenere una condotta prudente o accorta, sentendosi protetti per il fatto che le conseguenze che ne derivano si ripercuotono, perlomeno in prima battuta, sulla persona giuridica<sup>2</sup>.

Pertanto, si ripresenta una situazione simile a quella già riscontrata in occasione dell'applicazione della disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti, nella parte

---

<sup>1</sup> Altrimenti la “minaccia” della responsabilità non riuscirebbe ad incentivare il mantenimento di una condotta corretta, regolare ed in linea con il parametro comportamentale richiesto per l'espletamento dell'incarico riguardato (per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 133, nt. 7).

<sup>2</sup> Per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. GLIOZZI, *Società di capitali amministratore di società per azioni?*, in *Riv. soc.*, 1968, pp. 118 ss. e 145 ss.

costituita dalle regole che non riescono ad esaurire la propria portata precettiva allorché riferite ad una persona giuridica.

Ciononostante, non pare che il problema riferito possa essere superato soltanto seguendo il percorso interpretativo con cui si è tentato di risolvere la situazione di “tensione” sussistente tra la persona giuridica rappresentante comune e la disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti, ossia con una restrizione teleologica della norma che dispone la soggettività giuridica della prima al fine di far emergere un centro di imputazione concorrente della seconda<sup>3</sup>. Infatti, non si può trascurare che il problema in questione potrebbe ricevere una risposta risolutiva anche senza ricorrere al superamento (benché solo parziale) della soggettività giuridica dell’ente incaricato. Basti considerare che, quando la persona giuridica è condannata al risarcimento dei danni che scaturiscono da un non corretto svolgimento dell’incarico, può considerarsi essa stessa danneggiata e, quindi, può a sua volta promuovere un’azione di responsabilità nei confronti di chi ha provocato quei danni, cioè di chi ha eseguito concretamente l’incarico. Sicché, la possibilità di chiamare quest’ultimo (o questi ultimi), anche se soltanto in seconda battuta, a risarcire i danni cagionati dalla propria condotta potrebbe restituire alla responsabilità civile della persona giuridica rappresentante comune la capacità di assolvere alla funzione preventiva più volte citata<sup>4</sup>.

Non può tuttavia essere trascurato che gli illeciti commessi nell’esercizio dell’incarico, e quindi imputabili alla persona giuridica, non sono sempre e comunque configurabili come condotte

---

<sup>3</sup> V. *supra*, cap. II, par. 1.

<sup>4</sup> Per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 133 ss.

suscettibili di rimprovero nei confronti di colui (o coloro) che ha (o hanno) posto in essere materialmente le stesse<sup>5</sup>. D'altra parte, nell'ipotesi in cui gli illeciti imputabili alla persona giuridica siano a loro volta imputabili a colui (o coloro) che ha (o hanno) posto in essere materialmente le stesse, si registrerebbe comunque una perdita di efficacia dell'apparato sanzionatorio (soprattutto nella sua funzione preventiva), per effetto del doppio passaggio necessario per giungere a colpire il soggetto (o i soggetti) che ha (o hanno) eseguito materialmente l'incarico di rappresentante comune. Invero, il soggetto legittimato ad attivare l'azione di responsabilità è chi risarcisce e non chi subisce il danno: ed in capo ad un tale legittimato si potrebbe concretizzare l'interesse a mantenere su di sé il peso economico dell'obbligazione risarcitoria<sup>6</sup>.

Pertanto, ai fini della corretta applicazione della responsabilità nei confronti della persona giuridica rappresentante comune, se da un lato sembra legittimo dubitare della possibilità di intaccare (anche solo parzialmente) la soggettività giuridica della persona giuridica incaricata, dall'altro non ci si può esimere dal verificare se e, ove si opti per la soluzione positiva, in che modo sia comunque possibile rimediare all'inefficacia rilevata poc'anzi.

---

<sup>5</sup> In altri termini, «non è detto che tra le due responsabilità (la prima della persona giuridica per l'illecito ad essa imputabile e la seconda del soggetto che ha prodotto la relativa condotta) intercorra una correlazione automatica e lineare, tale per cui sempre e comunque al verificarsi dell'una si verifichi l'altra» (CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 135, nt. 13). Basti pensare al caso in cui sia stata la stessa persona giuridica, per il tramite del suo organo amministrativo, ad istruire e ad imporre al soggetto investito dell'attuazione dell'incarico di rappresentante comune l'assunzione del comportamento che poi ha generato l'illecito. In tal caso, infatti, la persona giuridica non potrà promuovere alcuna azione di responsabilità nei confronti del soggetto che ha svolto materialmente l'incarico.

<sup>6</sup> Per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 135 ss.

3. *La soluzione esplicita.* - Il tentativo senz'altro più convincente di rimediare alla suddetta inefficacia passa attraverso il riconoscimento della responsabilità diretta del soggetto a cui è affidata l'esecuzione dell'incarico di rappresentante comune verso il gruppo degli obbligazionisti. Infatti, è agevole constatare che, in tal modo, la responsabilità civile della persona giuridica rappresentante comune non solo può svolgere la ricordata funzione preventiva, ma può assolvere a tale funzione con un livello di efficacia non diverso dal livello che si riconosce alla responsabilità della persona fisica (rappresentante comune)<sup>7</sup>.

Del resto, non è un caso che la soluzione appena descritta sia stata utilizzata in contesti che presentano problemi di efficacia della responsabilità civile molto simili a quello a cui è dedicato il presente lavoro<sup>8</sup>.

Occorre allora chiedersi se e, ove si opti per la soluzione positiva, in che modo sia possibile far valere la responsabilità diretta del/i soggetto/i investito/i del compito di eseguire materialmente l'incarico della persona giuridica rappresentante comune verso il gruppo degli obbligazionisti.

4. *Il fondamento alla base della responsabilità diretta di chi esegue l'incarico.* – Come si è già dimostrato in altra parte del presente lavoro, qualsiasi persona giuridica investita dell'incarico di

---

<sup>7</sup> Per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 138 ss.

<sup>8</sup> Sul punto, anche per altri riferimenti, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 160 ss.

rappresentante comune degli obbligazionisti ne affida l'esecuzione al proprio organo amministrativo, il quale poi a sua volta può attribuire tale compito ad uno o più soggetti appositamente designati<sup>9</sup>. Peraltro, la circostanza che la persona giuridica rappresentante comune debba adempiere all'incarico secondo la disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti (debba quindi produrre un'azione conforme alle regole comportamentali in cui si scompone tale disciplina) comporta, come immediata conseguenza, che (quanto meno una parte di) queste regole vincolino l'agire del proprio organo amministrativo (o del/i soggetto/i da essi designato/i). In particolare, si è visto che ciò si verifica senz'altro con riferimento agli obblighi di prestazione, la cui osservanza da parte di chi esegue materialmente l'incarico è pressoché *in re ipsa* con la relativa investitura<sup>10</sup>.

D'altra parte, i soggetti (amministratori o designato/i) investiti del compito di eseguire materialmente l'incarico devono uniformare la produzione dell'azione agli obblighi di condotta imposti dalla disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti e, segnatamente, agli obblighi di prestazione, non tanto per adempiere al rapporto che intercorre con l'ente del quale sono espressione (la persona giuridica rappresentante comune), quanto piuttosto per mettere quest'ultimo nelle condizioni di espletare correttamente il rapporto che lo lega al gruppo degli obbligazionisti. Sicché, detti soggetti sono tenuti a un simile dovere comportamentale al fine di realizzare, seppur indirettamente e per il tramite della persona giuridica, l'interesse del gruppo degli

---

<sup>9</sup> V. *supra*, cap. II, parr. 3 ss.

<sup>10</sup> V. *supra*, cap. I, par. 5.

obbligazionisti (ossia l'interesse comune degli obbligazionisti). E se così è, se, cioè, la loro condotta deve orientarsi funzionalmente nel senso anzidetto, si deduce che a quella condotta debba riconoscersi rilevanza obbligatoria nei confronti (non solo, com'è naturale, della persona giuridica ma anche) del gruppo degli obbligazionisti<sup>11</sup>. Pertanto, alla luce di siffatto vincolo obbligatorio, non sembra azzardato prospettare l'attribuzione al soggetto che doveva beneficiare dell'adempimento non solo in via mediata ma anche in via finale e diretta (ossia al soggetto che poteva considerarsi il creditore, non solo transitorio ma anche definitivo, degli obblighi comportamentali violati) del potere di far valere un'eventuale violazione: vale a dire, il gruppo degli obbligazionisti<sup>12</sup>.

5. Segue: *il riferimento normativo alla base della responsabilità diretta di chi esegue l'incarico*. – In quest'ottica, la questione che qui interessa si riduce nel vedere come sia possibile

---

<sup>11</sup> Sul fatto che il dovere di uniformarsi ad obblighi specifici e preesistenti, strumentali alla realizzazione di un certo interesse, faccia assumere rilevanza obbligatoria al comportamento di un soggetto nei confronti di un altro soggetto, v. MENGONI, *L'oggetto dell'obbligazione*, in *Scritti, II, Obbligazioni e negozio*, a cura di Castronovo, Albanese, Nicolussi, 1952, pp. 83 ss.; DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173-1176*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1988, pp. 72 ss. e 88 ss.

<sup>12</sup> A questo riguardo, possono essere richiamati, in via generale, i rilievi a proposito della rilevanza di obblighi di protezione nei confronti di terzi, di CASTRONOVO, *Obblighi di protezione e tutela del terzo*, in *Jus*, 1976, pp. 172 ss., il quale afferma che se si accorda tale rilevanza non si può poi negare al terzo che ne beneficia un'autonoma azione contrattuale a tutela del suo interesse, ricomprendendola nella sfera giuridica di una delle parti del rapporto, creditore o debitore che sia. Infatti, così facendo, si trasformerebbe, senza alcuna giustificazione, l'interesse del terzo, in qualche modo coinvolto in un rapporto obbligatorio altrui, in un interesse del creditore o del debitore, che fanno valere in proprio nome e nel proprio interesse l'eventuale violazione. Solo attraverso il riconoscimento di un'autonoma azione accordata al titolare dell'interesse consente di riconoscere a quest'ultimo adeguata tutela.



far valere la responsabilità diretta dei soggetti (amministratori o designato/i) investiti del compito di eseguire materialmente l'incarico della persona giuridica rappresentante comune. In altri termini, si tratta di individuare il riferimento normativo che consenta di accordare la legittimazione all'esercizio della relativa azione al gruppo degli obbligazionisti.

Tale riferimento normativo può essere ricercato guardando, in alternativa, o alla disciplina della persona giuridica incaricata o alla disciplina del gruppo degli obbligazionisti.

Sicuramente poco agevole si dimostra la prima soluzione, atteso che postulerebbe la necessità di prospettare un "perfezionamento" delle norme che disciplinano i meccanismi di attivazione dell'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti (amministratori o designato/i) investiti del compito di eseguire materialmente l'incarico, finalizzata a riconoscere (quanto meno in concorrenza) una autonoma legittimazione al gruppo degli obbligazionisti<sup>13</sup>. Infatti, l'idea di affermare in via interpretativa una legittimazione processuale sostitutiva a favore del gruppo degli obbligazionisti è senz'altro ostacolata dal principio di tipicità sancito dall'art. 81 c.p.c.<sup>14</sup>.

Decisamente più agevole sembra essere invece la seconda soluzione, che si sostanzia nel verificare se l'azione di responsabilità promossa con i meccanismi di legittimazione del gruppo degli

---

<sup>13</sup> Per analoghe considerazioni, seppur con specifico riferimento ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 158.

<sup>14</sup> Cfr. FAZZALARI, voce *Sostituzione processuale (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, pp. 160 ss.; CECHELLA, voce *Sostituzione processuale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*<sup>4</sup>, XVIII, Torino, 1998, pp. 638 ss.; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile, I, Nozioni introduttive e disposizioni generali*<sup>21</sup>, a cura di Carratta, Torino, 2011 pp. 55 ss.

obbligazionisti nei confronti della persona giuridica rappresentante comune possa investire anche gli amministratori (o il designato/i) di quest'ultima<sup>15</sup>.

Ebbene, sembra ragionevole ritenere che tale possibilità sia garantita da una norma collocata nell'ambito di un contesto normativo che è pacificamente considerato capace di interagire, integrandola, con la disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti: ci si riferisce alla disciplina del mandato<sup>16</sup>.

La norma a cui si fa riferimento è quella sulla sostituzione nel mandato, ossia l'art. 1717 c.c., che consente al mandatario di affidare ad un terzo la realizzazione dell'incarico nell'interesse del mandante. Più precisamente, il riferimento è alla disposizione contenuta nell'art. 1717, co. 4, c.c., che attribuisce al mandante il potere di agire direttamente contro il sostituto. Infatti, tale disposizione sembra legittimare il mandante a far valere la responsabilità per l'operato posto in essere dal sostituto, non solo nei confronti del mandatario (fatte salve le eventuali cause di esonero dalla responsabilità), ma anche nei confronti del sostituto (eventualmente per la sola parte che gli è stata affidata). In altri termini, sembra si tratti di una legittimazione che in caso di

---

<sup>15</sup> Adotta questa impostazione, seppur con specifico riferimento ad altro contesto, CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 158 ss.

<sup>16</sup> In altri termini, è indubbio che la disciplina del mandato integri la disciplina del rapporto di rappresentanza, seppur nei limiti di quanto compatibile con le peculiarità di quest'ultimo rapporto e con i principi del diritto societario.

sostituzione consente al mandante di chiamare a rispondere in solido sia il mandatario sia il sostituto<sup>17</sup>.

Pertanto, se si condivide questa conclusione, non si potrà non convenire sull'idea di individuare nell'art. 1717 c.c. la norma capace di integrare la disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti in caso di nomina di una persona giuridica<sup>18</sup>, cioè l'appiglio normativo che il gruppo degli obbligazionisti può invocare per far valere la responsabilità, in solido con la persona giuridica, di chi in concreto ha attuato l'incarico di rappresentante comune.

#### *6. I soggetti responsabili in solido con la persona giuridica*

– Si tratta ora di individuare i soggetti passibili di essere investiti dall'azione di responsabilità promossa nei confronti della persona giuridica.

Alla luce di quanto precede, è evidente che tali soggetti siano coloro ai quali è attribuita l'obbligazione di esecuzione dell'incarico di rappresentante comune, cioè coloro che lo eseguono materialmente, la cui concreta identificazione è legata al modello organizzativo adottato dalla persona giuridica per l'espletamento dell'incarico. Incarico che, come si è visto in altra parte del presente

---

<sup>17</sup> Cfr. VENDITTI, *Appunti sul mandato*, Napoli, 1966, pp. 36 ss.; CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale 3. Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali*<sup>4</sup>, a cura di Campobasso M., Torino, 2008 pp. 77 ss.

<sup>18</sup> È da escludere invece che l'art. 1717 c.c. possa integrare la disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti in caso di nomina di una persona fisica, dato che il rappresentante comune persona fisica non può farsi sostituire nell'esecuzione della sua prestazione (o di una parte di essa) (cfr. CAMPOBASSO G.F., *Le obbligazioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, V, Torino, 1988, p. 510.

lavoro, rimane in seno all'organo amministrativo o viene affidato ad un soggetto appositamente designato<sup>19</sup>.

Nella prima ipotesi, appare immediato ritenere che i soggetti ricercati debbano identificarsi con tutti gli amministratori della persona giuridica, i quali (come organo) sono investiti dell'obbligo di curare l'esecuzione dell'incarico di rappresentante comune, cioè adempiere alla sottostante obbligazione di esecuzione<sup>20</sup>.

Nella seconda ipotesi, invece, la conclusione non è altrettanto agevole. Infatti, dalla circostanza che l'incarico venga attribuito a uno specifico soggetto (ipotesi in cui sembra eccessivo affermare che la responsabilità debba continuare a permanere comunque su tutti gli amministratori) non si può dedurre che la responsabilità debba considerarsi circoscritta al solo soggetto incaricato, in assenza di un'esplicita disposizione normativa in questo senso. A una simile conclusione potrebbe pervenirsi semmai attraverso un opportuno percorso interpretativo<sup>21</sup>.

Occorre muovere dalla premessa che, laddove la persona giuridica adotti il modello organizzativo in questione, si realizza una ripartizione dei compiti inerenti all'incarico: nel senso che al soggetto designato vengono attribuiti compiti prettamente

---

<sup>19</sup> V. *supra*, cap. II, parr. 3 ss.

<sup>20</sup> E se su tutti gli amministratori grava solidalmente l'obbligo di adempiere alle incombenze in cui si articola l'incarico riguardato, «i medesimi amministratori devono considerarsi debitori in via solidale (a loro volta in solido con la persona giuridica) della conseguente eventuale obbligazione di responsabilità» (CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 177, nt. 129).

<sup>21</sup> Adotta questa impostazione CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 177 ss.

esecutivi<sup>22</sup> mentre agli (altri) amministratori residuano compiti di vigilanza sul relativo adempimento. Tale ripartizione potrebbe avere ripercussioni sull'atteggiarsi dell'obbligazione di responsabilità: nel senso che la ripartizione potrebbe essere in grado di attenuare o superare del tutto il vincolo solidale che tipicamente caratterizza l'obbligazione di responsabilità<sup>23</sup>. Sicché, non pare azzardato ritenere che la rottura del vincolo solidale che si realizza nella persona giuridica possa riproporsi anche nel contesto dell'organizzazione degli obbligazionisti, solo che si ponga mente alla sostanziale integrazione tra la disciplina della funzione amministrativa della persona giuridica e la disciplina della funzione di rappresentante comune degli obbligazionisti, che consegue allorché la prima sia investita dell'incarico di rappresentante comune dei secondi.

Ebbene, in questa prospettiva, gli amministratori privi di compiti prettamente esecutivi potrebbero essere in grado di sottrarsi dall'azione di responsabilità promossa dal gruppo degli obbligazionisti, eccependo opportune cause esimenti: cause che, come si è avuto modo di vedere, si riducono essenzialmente nel dimostrare di essere esenti da colpa e, segnatamente, di aver svolto correttamente l'attività di vigilanza che loro compete, sebbene con

---

<sup>22</sup> Rileva il carattere prevalentemente esecutivo dei compiti attribuiti al rappresentante comune PELLEGRINO, *L'organizzazione degli obbligazionisti*, Milano, 2008, pp. 45 ss.

<sup>23</sup> Come si è visto (v. *supra*, cap. II, par. 6), l'attenuazione o il superamento del vincolo solidale si verifica *ex lege* come conseguenza dell'organizzazione della funzione amministrativa per deleghe e, perciò, con riferimento a ciò che qui interessa, in conseguenza del fatto che costituisca oggetto di delega l'esecuzione dell'incarico di rappresentante comune (art. 2392, co. 1, c.c.) (v. BORGIOI, *L'amministrazione delegata*, Firenze, 1982, pp. 262 ss.; FERRI jr., *Le deleghe interne*, in *Amministrazione e amministratori di società per azioni*, Milano, 1995, pp. 251 ss.)

modalità e intensità diverse a seconda che l'incarico sia stato affidato ad un amministratore o ad un soggetto differente<sup>24</sup>.

Tale conclusione appare d'altronde pienamente coerente con la circostanza che la persona giuridica che adotta il predetto modello organizzativo di esecuzione deve comunicare il nome del soggetto designato al gruppo degli obbligazionisti<sup>25</sup>, che allora è messo nelle condizioni di conoscere che l'incarico verrà curato sul piano esecutivo non da tutti gli (o dagli) amministratori, bensì da un soggetto specifico.

---

<sup>24</sup> Più precisamente, la vigilanza è fondata essenzialmente sui flussi informativi, nel caso in cui l'incarico sia attribuito ad un amministratore attraverso una delega, mentre dev'essere più intensa e prossima, come si ritiene debba accadere nei confronti dei collaboratori di impresa, nel caso in cui l'incarico sia attribuito ad un soggetto diverso (v. *supra*, cap. II, parr. 5 ss.).

<sup>25</sup> V. *supra*, cap. II, par. 3.

## SEZIONE SECONDA

### *La responsabilità penale*

SOMMARIO: 7. L'imputazione della responsabilità penale. – 8. *Segue*: la responsabilità per i reati contemplati dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. – 9. *Segue*: la responsabilità per i reati non contemplati dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

7. *L'imputazione della responsabilità penale.* – Se con riferimento alla responsabilità civile il profilo problematico si ravvisa non nell'*an* bensì nel *quomodo* di applicazione<sup>1</sup>, con riferimento alla responsabilità penale il profilo problematico si ravvisa proprio nell'*an*<sup>2</sup>. Infatti, risulta tutt'altro che agevole stabilire se, e ove si opti per la soluzione positiva, nei confronti di chi si possa configurare l'imputabilità come reato di comportamenti tenuti nel corso dello svolgimento dell'incarico di rappresentante comune che faccia capo ad una persona giuridica.

La questione non può essere risolta limitandosi a ricordare che nell'ordinamento italiano, in seguito al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, può considerarsi superato il tradizionale principio secondo cui

---

<sup>1</sup> In particolare, nella prospettiva di assicurare che l'obbligazione di responsabilità trovi un'applicazione efficace (v. *supra*, in questo cap., par. 2).

<sup>2</sup> In realtà, anche la responsabilità penale presenta profili problematici sul piano applicativo, soprattutto per ciò che concerne l'applicazione della sanzione, i quali tuttavia in questa sede saranno solo appena accennati (v. *infra*, in questo cap., par. 9, testo e ntt. 10 e 11).

*societas delinquere non potest*, con la conseguenza che la stessa persona giuridica può essere chiamata a rispondere degli eventuali reati commessi nell'espletamento dell'incarico cui è investita.

Anzitutto, giova considerare che ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, del principio di legalità sancito dall'art. 2 un ente può essere chiamato a rispondere non per qualsiasi ipotesi di reato, ma solo per le ipotesi contemplate dagli artt. 24 ss.<sup>3</sup>. Pertanto, risulta opportuno distinguere, da un lato, la responsabilità per i reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e, dall'altro lato, la responsabilità per i reati non contemplati dal d.lgs. n. 231/2001.

8. Segue: *la responsabilità per i reati contemplati dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*. – Ci si potrebbe chiedere quali siano i presupposti al ricorrere dei quali la persona giuridica può essere chiamata a rispondere per i reati contemplati dagli artt. 24 ss. d.lgs. n. 231/2001<sup>4</sup>.

A tal riguardo, è necessario che la condotta illecita posta in essere soddisfi i requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 e che, nel contempo, l'ente non riesca a dimostrare ovvero l'accusa riesca a provare quanto stabilito, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001.

---

<sup>3</sup> Sul punto v. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*<sup>2</sup>, a cura di Lattanzi, Milano, 2010, pp. 46 ss.; ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, pp. 210 ss.

<sup>4</sup> Sarebbe opportuno prima verificare se i reati commessi nell'esercizio dell'incarico di rappresentante comune possano essere ascritti tra le ipotesi di reato contemplate dagli artt. 24 ss. d.lgs. n. 231/2001, ossia tra i cc.dd. «reati presupposto». Tale profilo, tuttavia, non verrà esaminato, poiché esula dalle competenze del presente lavoro.



In primo luogo, la condotta illecita deve essere prodotta da un soggetto espressione della struttura organizzativa dell'ente, che può essere o un soggetto che occupa una posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. *a*), d.lgs. n. 231/2001) oppure un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un apicale (art. 5, co. 1, lett. *b*), d.lgs. n. 231/2001).

Nel fenomeno in esame si tratta dei soggetti che curano l'esecuzione dell'incarico di rappresentante comune. Come si è visto a suo tempo, tali soggetti sono o tutti gli amministratori (nel caso in cui l'incarico sia mantenuto in seno all'organo amministrativo) o un soggetto designato *ad hoc* (nel caso in cui l'incarico sia affidato ad un soggetto specifico), che può essere, a sua volta, o un singolo amministratore o un terzo non amministratore<sup>5</sup>. Ebbene, nel caso in cui l'incarico sia attribuito all'organo amministrativo ovvero ad un amministratore, si tratta di soggetti in posizione apicale; al contrario, nel caso in cui l'incarico sia attribuito ad un terzo non amministratore, si tratta di soggetti sottoposti a direzione o a vigilanza di un apicale.

In secondo luogo, la condotta illecita deve essere realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 231/2001), vale a dire "per conto" dell'ente. In altri termini, il comportamento deve risultare funzionalmente orientato rispetto all'ente di appartenenza e al suo scopo, ossia preordinato all'attuazione di uno o più obiettivi alla base della sua politica gestoria, peraltro a prescindere dal fatto che ciò comporti il conseguimento di un vantaggio patrimoniale<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> V. *supra*, cap. II, parr. 3 ss.

<sup>6</sup> Cfr. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 186.

Infine, l'ente può esonerarsi dalla responsabilità dimostrando la sussistenza dell'esimente descritto dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2001: si tratta di dimostrare che sia stato adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati del tipo di quello commesso e che tale modello sia stato di fatto eluso fraudolentemente da chi ha tenuto concretamente la relativa condotta<sup>7</sup>.

9. Segue: *la responsabilità per i reati non contemplati dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*. – Resta ancora da considerare la responsabilità per i reati non contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, la quale dovrebbe ricadere esclusivamente su chi ha eseguito materialmente l'incarico di rappresentante comune e, di conseguenza, prodotto la condotta criminosa<sup>8</sup>. D'altra parte, conclusione non diversa potrebbe prospettarsi anche per la responsabilità dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, in mancanza dei presupposti per la relativa imputazione nei confronti dell'ente<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> «In sostanza, si tratta di dimostrare la non evitabilità del reato, in ragione dell'impossibilità di controllare la relativa fonte di pericolo, quindi la riconducibilità dello stesso al mero rischio di impresa» (CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 187, nt. 158).

<sup>8</sup> In altri termini, la responsabilità penale diretta nei confronti di chi esegue materialmente l'incarico di rappresentante comune andrebbe sostenuta senza alcuna esitazione, sul presupposto che sia responsabile personalmente chiunque compia in concreto la condotta penalmente rilevante (per analoghe considerazioni, seppur riferite ad altro contesto, v. CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, p. 190, nt. 163).

<sup>9</sup> L'ipotesi potrebbe prefigurarsi allorché il reato commesso non sia funzionalizzato (neanche parzialmente) nell'interesse della persona giuridica rappresentante comune, risultando, invece, nell'interesse di chi esercita l'incarico (o di un terzo soggetto di cui si fa portatore) o nell'interesse del gruppo degli obbligazionisti (interesse comune degli obbligazionisti).

In quest'ottica, nel caso in cui l'incarico gestorio venga mantenuto in seno all'organo amministrativo, la sanzione penale dovrebbe essere applicata nei confronti di tutti gli amministratori della persona giuridica<sup>10</sup>. Invece, nel caso in cui l'incarico di rappresentante comune sia stato affidato ad un soggetto designato *ad hoc* (a prescindere, poi, se tale soggetto sia o meno un amministratore), si dovrebbero verificare le condizioni e i limiti rispetto ai quali una siffatta sanzione possa non essere comminata all'indirizzo degli amministratori estranei all'incarico, non potendosi riconoscere in capo a questi ultimi una posizione di garanzia *ex art. 40, co. 2, c.p.*<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Sui profili applicativi della sanzione penale ai componenti della funzione amministrativa di un ente, v. ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*<sup>2</sup>, Milano, 2008, pp. 41 ss.; ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, pp. 134 ss.

<sup>11</sup> Si tratta di vedere a quali condizioni ed entro quali limiti gli amministratori che si sono determinati a delegare la cura dell'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti possano considerarsi sgravati dall'eventuale responsabilità penale, atteso che, quanto meno generalmente, la delega di funzioni non comporta per i deleganti il venir meno di tale responsabilità, se non altro in ragione dell'attività di controllo che generalmente sono tenuti ad assicurare (v. ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*<sup>2</sup>, Milano, 2008, pp. 34 ss.). Sul punto, con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'organo amministrativo (*rectius*: consiglio di amministrazione) sia organizzato per deleghe, v. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, pp. 145 ss.)



## INDICI



## INDICE DELLE FONTI NORMATIVE

d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6  
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.)  
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.)  
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37  
codice civile (c.c.)  
l. 23 novembre 1939, n. 1966  
d.m. 16 gennaio 1995  
l. 13 aprile 1987, n. 148  
codice di procedura civile (c.p.c.)  
codice penale (c.p.)  
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231





## INDICE DELLE OPERE CITATE

ABBADESSA, *La gestione dell'impresa nella società per azioni. Profili organizzativi*, Milano, 1975, pp. 75 ss.

ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, pp. 134 ss.

ANNUNZIATA, *La disciplina del mercato mobiliare*<sup>7</sup>, Torino, 2014, pp. 108 ss.

ANNUNZIATA, *La nuova disciplina dei servizi di investimento: profili societari*, in *Riv. soc.*, 1996, p. 1151

ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società*<sup>4</sup>, Bologna, 2012, pp. 168 ss.

AUTUORI, *Art. 147*, in *La disciplina delle società quotate, Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, II*, a cura di Marchetti, Bianchi, Milano, 1999, pp. 1650 ss.

AUTUORI, *Artt. 2415-2420*, in *Obbligazioni, Bilancio. Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, pp. 244 ss.

BARACHINI, *Art. 2381*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, pp. 1210 ss.

BARACHINI, *La gestione delegata nella società per azioni*, Torino, 2008, p. 149

BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni. Artt. 1218-1229*<sup>2</sup>, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1979, pp. 452 ss.

BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Milano, 2004, pp. 51 ss.

- BORGIOLO, *L'amministrazione delegata*, Firenze, 1982, pp. 90 ss.
- BORGIOLO, *La delega di attribuzioni amministrative*, in *Riv. soc.*, 1981, pp. 38 ss.
- CABRAS, *La forma d'impresa. Organizzazione della gestione nelle società di capitali*, Torino, 1995, pp. 269 ss.
- CAGNASSO, *Gli organi delegati nella società per azioni. Profili funzionali*, Torino, 1976, pp. 120 ss.
- CAGNASSO, *L'amministrazione collegiale e la delega*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, IV, Torino, 1994, pp. 316 ss.
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*<sup>8</sup>, a cura di Campobasso M., Torino, 2012, pp. 385 ss.
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale 3. Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali*<sup>4</sup>, a cura di Campobasso M., Torino, 2008 pp. 77 ss.
- CAMPOBASSO G.F., *Le obbligazioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, V, Torino, 1988, pp. 510 ss.
- CANDIAN, *Una persona giuridica in funzione di amministratore di associazione non riconosciuta*, in *Temi rom.*, 1959, p. 327
- CASTRONOVO, *Obblighi di protezione e tutela del terzo*, in *Jus*, 1976, pp. 172 ss.
- CECCHIELLA, voce *Sostituzione processuale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*<sup>4</sup>, XVIII, Torino, 1998, pp. 638 ss.
- CETRA, *La persona giuridica amministratore*, Torino, 2013, pp. 1 ss.
- COLUSSI, voce *Obbligazioni di società*, in *Enc. giur.*, XXI, Roma, 1990, p. 6
- CONSIGLIA DI MARTINO, *Art. 2417*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, pp. 2094 ss.
- CONSIGLIA DI MARTINO, *Art. 2418*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, pp. 2103 ss.
- D'ALESSANDRO, *Persona giuridica e analisi del linguaggio*, Padova, 1989, pp. 146 ss.
- DI CHIO, *Società fiduciarie*, in *Noviss. Digesto it., Appendice*, Torino, 1987, p. 346

- DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231<sup>2</sup>*, a cura di Lattanzi, Milano, 2010, pp. 46 ss.
- DI MAIO, *La società fiduciaria e il contratto fiduciario nella giurisprudenza e nella prassi degli organi di controllo*, Padova, 1995, pp. 55 ss.
- DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173-1176*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1988, pp. 72 ss. e 88 ss.
- DI MAJO, *La legge sul capital gains e l'attività esclusiva delle società fiduciarie*, in *Società*, 1993, p. 56
- DI SABATO, *Manuale delle società<sup>5</sup>*, Torino, 1995, p. 493
- FANELLI, *La delega di potere organizzativo nella società per azioni*, Milano, 1952, p. 18
- FANELLI, voce *Ausiliari dell'imprenditore*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 316
- FAZZALARI, voce *Sostituzione processuale (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, pp. 160 ss.
- FERRARA jr., CORSI, *Gli imprenditori e le società<sup>15</sup>*, Milano, 2011, pp. 531 ss.
- FERRI jr., *Le deleghe interne, in Amministrazione e amministratori di società per azioni*, Milano, 1995, pp. 250 ss.
- FERRO LUZZI, *Le gestioni patrimoniali*, in *Giur. comm.*, 1992, I, pp. 53 ss.
- FRÈ, CAVALLO BORGIA, *Società per azioni, 2, Delle obbligazioni, Artt. 2410-2420-ter*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 2000, pp. 96 ss.
- GAMBINO, SANTOSUOSSO, *Società di capitali<sup>3</sup>*, Torino, 2010, p. 133
- GIULIANI, *Intestazione fiduciaria e servizi di investimento*, in *Giur. comm.*, 1997, I, pp. 31 ss.
- GLIOZZI, *Società di capitali amministratore di società per azioni?*, in *Riv. soc.*, 1968, pp. 118 ss.
- GUIZZI, *Gestione rappresentativa e attività di impresa*, Padova, 1997, pp. 169 ss.
- LAMANDINI, *Società di capitali e struttura finanziaria: spunti per la riforma*, in *Verso un nuovo diritto societario: contributi per un*

- dibattito*, a cura di Benazzo, Ghezzi, Patriarca, Bologna, 2002, pp. 282 ss.
- LANZA, *Società fiduciaria rappresentante comune di obbligazionisti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1972, I, pp. 423 ss.
- LUBRANO, *Spunti in tema di amministrazione del GEIE*, in *Dir. giur.*, 1992, p. 419
- MANDRIOLI, *Diritto processuale civile, I, Nozioni introduttive e disposizioni generali*<sup>21</sup>, a cura di Carratta, Torino, 2011 pp. 55 ss.
- MARTORANO, *Il profilo organizzativo dell'impresa*, in *Manuale di diritto commerciale*<sup>8</sup>, a cura di Buonocore, Torino, 2007, pp. 512 ss.
- MASI, *Il gruppo europeo di interesse economico (Commento al regolamento CEE n. 2137/85 e al d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240)*, Torino, 1994, p. 109
- MENGONI, *L'oggetto dell'obbligazione*, in *Scritti, II, Obbligazioni e negozio*, a cura di Castronovo, Albanese, Nicolussi, 1952, pp. 83 ss.
- MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956, pp. 89 ss.
- MOSCO, *Art. 2381, in Società di capitali. Commentario, II, Artt. 2380-2448*, a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, pp. 600 ss.
- NISIO, *L'attività di «amministrazione» delle società fiduciarie (evoluzione e prospettive)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, pp. 67 ss.
- NUZZO, *Società fiduciaria*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 1102
- PELLEGRINO, *L'organizzazione degli obbligazionisti*, Milano, 2008, pp. 20 ss.
- PESCATORE S., *Il rappresentante comune degli obbligazionisti*, in *Riv. dir. comm.*, 1968, I, p. 142, nt. 75
- PESCATORE G., *L'amministratore persona giuridica*, Milano, 2012, pp. 91 ss.
- PICARDI, *Artt. 2415-2420-bis*, in *Commentario del codice civile, Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, Milano 2015, pp. 884 ss.
- PISANI, *Art. 2415*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa, Portale, Milano, 2016, I, pp. 2070 ss.

PORTALE, *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, I, 2, Torino, 2004, pp. 126 ss.

PORTALE, *La mancata attuazione del conferimento in natura*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo, Portale, I, 3, Torino, 2004, pp. 666 ss.

SANFILIPPO, *Eleggibilità di persona giuridica a liquidatore o anche ad amministratore di società di capitali?*, in *Giur. comm.*, 2008, II, pp. 671 ss.

V. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, pp. 372 ss.

VENDITTI, *Appunti sul mandato*, Napoli, 1966, pp. 36 ss.

VERRUCOLI, *Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella common law e nella civil law*, Milano, 1964, pp. 67 ss. e p. 82

VISINTINI, *La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari*, Padova, 1965, pp. 63 ss.

ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*<sup>2</sup>, Milano, 2008, pp. 34 ss.



## INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

### CORTI DI CASSAZIONE

Cass., 14 ottobre 1997, n. 10031, in *Giur. comm.*, 1998, II, p. 299

Cass., 24 ottobre 2006, n. 22840, in *Giur. It.*, 2007, 10, pp. 2185 ss.

### CORTI D'APPELLO

App. Milano, 20.05.1966, in *Giur. it.*, 1966, I, 2, pp. 457 ss.